



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Sara Galeotti

***Ex fisco principis nostri: l'amministrazione
finanziaria del principato da Augusto a
Tiberio (note sul Sc. de Cn. Pisone patre)***

Numero X Anno 2017

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, D. Ceccarelli Morolli, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, S. Di Salvo, I. Fagnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

***EX FISCO PRINCIPIS NOSTRI: L'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA DEL PRINCIPATO DA AUGUSTO A TIBERIO
(NOTE SUL SC. DE CN. PISONE PATRE)****

SOMMARIO: 1. *Osservazioni preliminari.* – 2. *'Fiscus-fiscus' nelle fonti di età repubblicana e protoimperiale.* – 3. *L'«affaire» Gneo Pisone.* – 3.1. *Il «Sc. de Cn. Pisone patre».* – 3.2. *(Segue) ll. 54-55.* – 4. *La natura privata del «fiscus»: riflessioni conclusive.*

1. *Osservazioni preliminari*

La *vexata quaestio* della natura giuridica del principato¹, alimentata da quella parte della dottrina che ha tentato di

* Questo studio, parte di un più ampio progetto di ricerca dedicato all'amministrazione finanziaria del principato nell'età giulio-claudia, è stato scritto nel corso del mio soggiorno a Münster, presso la Westfälische Wilhelms-Universität, grazie alla borsa di ricerca conferitami dal Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), che ringrazio per il generoso contributo elargitomi. Sono altresì debitrice (e particolarmente grata) ai due studiosi che hanno curato il referaggio dell'articolo per la puntualità delle critiche e i preziosi consigli offerti al fine di permetterne il miglioramento. Il loro anonimato non mi consente, purtroppo, un ringraziamento 'nominale'. Spero, tuttavia, d'aver risolto in modo soddisfacente alcune delle criticità da loro evidenziate.

¹ Particolarmente controversa è la definizione del regime instaurato da Ottaviano, poiché le fonti ufficiali [CIL VI.1527; RIC I².413; *Res gest.* 1.1.2-3; 6.34.13-15 (che cito nell'edizione della Loeb Classical Library: FR.W. SHIPLEY, *'Velleius Paternulus'. Compendium of Roman history. 'Res gestae Divi Augusti'*, Cambridge (MA), 1924)] e quelle di ispirazione augustea (Vell. 2.89.4; Ov. *Fast.* 1.589 e Tac. *Ann.* 1.9.5, quando riferisce l'opinione dei sostenitori di Augusto) gli riconoscono carattere repubblicano (ma v. oltre nt. 7 per le scelte linguistiche della versione in lingua greca delle *Res gestae*), mentre quelle di età posteriore (Suet. *Aug.* 28.1), specie se appartenenti al mondo greco, parlano in modo più o meno esplicito di monarchia (Cass. Dio 52.1.1; 56.43.4; App. *proem. 6 bell. civ.* 1). Cfr. M. PANI, *Il senso del nuovo fra costume e politica*, in *Continuità e*

riconderne i primordi entro categorie che mal si attagliano alla nuova forma ordinamentale², si riverbera costantemente negli studi dedicati al *fiscus*³. Potremmo dire, anzi, che la tendenza a

trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica, società. Atti dell'incontro di studi (Bari, 27-28 gennaio 1989), a cura di M. Pani, Bari, 1991, 117 ss.

² Si tratta, per la verità, di una tendenza in progressivo declino già a metà degli anni Trenta del Novecento, quando alcuni studiosi cominciano a rilevare «il carattere di novità e di originalità del principato rispetto a ogni schema antico e moderno»: così R. ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico*, Roma, 1937 (rist. Torino, 1962), 7 s. (cito da nt. 13), ora in *Scritti*, I, a cura di M. Campolunghi e C. Lanza, Napoli, 1998, 221 s., che richiama le considerazioni di S. DI MARZO, *Il principato*, in *BIDR*, 42, 1934, 292. Ad analoghe conclusioni approdano, tra gli altri, F. DE MARTINO, *Lo stato di Augusto. Introduzione*, Napoli, 1936, 34 s.; A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats*, München, 1937 (rist. New York, 1964), 36 ss.; R. SYME, *The Roman revolution*, Oxford, 1939, 323; J. BÉRANGER, *Recherches sur l'aspect idéologique du Principat*, Basel, 1953, 218 s., 252; P. GRENADE, *Essai sur les origines du principat*, Paris, 1961, 105. Più recentemente, sul punto, v. F. SERRAO, *Il modello di costituzione. Forme giuridiche, caratteri politici, aspetti economico-sociali*, in *Storia di Roma, II: L'impero mediterraneo, 2: I principi e il mondo*, a cura di G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, Torino, 1991, 52; M. PANI, *Lotta politica repubblicana e principato. Schemi di analisi*, in *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari, 1992, 36 s. e nt. 3 per ulteriore bibliografia; A. CENDERELLI, *Intervento*, in ‘Res publica’ e ‘princeps’. *Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 25-27 maggio 1994)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1996, 345; M. PANI, *Augusto e il principato*, Bologna, 2013, 46 s. e, da ultimo, i contributi delle sezioni ‘Investitura, legalità, legittimità e rappresentazione del potere’ ed ‘Esercizio e limiti del potere’ degli atti del X Collegio CEDANT, *Il ‘princeps’ romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, a cura di J.-L. Ferrary e J. Scheid, Pavia, 2015. Per la discussione della letteratura più risalente cfr. invece F. DE MARTINO, *Lo stato*, cit., 6 ss. e bibliografia ivi citata; S. RICCOBONO, *L'opera di Augusto e lo sviluppo del diritto imperiale*, Cortona, 1939, 39-46; F. GUIZZI, *Il principato tra ‘res publica’ e potere assoluto*, Napoli, 1974 (rist. 1988), 17-24; A. MARCONE, *La prospettiva sociologica (dal Premerstein in poi) e l'apporto dei nuovi documenti*, in *Il ‘princeps’*, cit., 55-62 (da 63 a 77 per gli indirizzi recenti).

³ F. MILLAR, *The ‘fiscus’ in the first two centuries*, in *JRS*, 53, 1963, 29.

‘istituzionalizzare fantasmi’⁴ costituisca il corollario – naturale e inevitabile – di ogni ricostruzione in cui la ricerca di una astratta sistematicità complessiva⁵ irrigidisca la lettura di eventi e di istituti, appannandone la comprensione.

‘Abito finanziario’⁶ di un ordinamento la cui novità sostanziale non sfugge probabilmente ai contemporanei⁷, il *fiscus* ne riflette l’ambiguità di fondo. Se è, dunque, nozione ben più discussa

⁴ V. F. MILLAR, ‘*Senatorial*’ provinces. *An institutionalized ghost*, in *AncW*, 20, 1989, 93-97, ora in *Rome, the Greek World, and the East, I: Roman Republic and the Augustan revolution*, Chapel Hill, 2002, 314-320 (l’opera sarà più avanti citata secondo la più recente edizione).

⁵ Quando, invece, la realtà «generalmente non è fatta di cose in simmetria»: così A. GARZETTI, ‘*Aerarium*’ e ‘*fiscus*’ sotto Augusto: storia di una questione in parte di nomi, in *Athenaeum*, 31, 1953, 299, ora in *Scritti di storia repubblicana e augustea*, Roma, 1996, 210; W. NIPPEL, *Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit*, Stuttgart, 1980, *passim*. Sull’esatta ricostruzione del pensiero mommseniano cfr. però A. WINTERLING, *Politics and society in imperial Rome*, Malden-Oxford, 2009, 123-140; E. FLAIG, *A coherent model to understand the Roman Principate. ‘Acceptance’ instead of ‘legitimacy’ and the problem of usurpation*, in *Il ‘princeps’*, cit., 83.

⁶ Sintetizzavo così i miei rilievi circa la configurabilità di un ‘*fiscus*’ augusteo in S. GALEOTTI, ‘*Res est publica Caesar*’: l’amministrazione finanziaria del principato di Augusto. *Profili storici e problematici*, in *Beni di interesse pubblico e ‘res communes omnium’. Costruzioni antiche di nuova attualità (Seminari romanistici di Bressanone, 12-14 settembre 2014)*, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2016, 441-472, in particolare 469.

⁷ Strab. 17.3.25. La funzione di Augusto consiste in una *προστασια*, cioè nel controllo e nella protezione della *res publica restituta*. Egli non è *dominus*, ma ἡγεμών. La consapevolezza di questa primazia emerge altresì dalla scelta terminologica operata nella versione greca delle *Res gestae* [2.13.9 (ἐπὶ δὲ ἐμοῦ ἡγεμόνος); 2.30.7 (πρὸ ἐμοῦ ἡγεμόνος); 6.32.9 (ἐπ’ἐμοῦ ἡγεμόνος)], che traduce il *princeps* della latina (2.13.45; 2.30.44; 6.32.6). V. pure Suet. *Aug.* 28.2, che riporterebbe le parole dello stesso Ottaviano.

che non definita⁸, è senz’altro perché, al pari del principato⁹, risulta estranea alla tassonomia giuridica della giuspubblicistica moderna. Movendo da tale necessaria premessa, a me pare che molte delle difficoltà interpretative, imputate proprio all’uso del termine *fiscus* nelle fonti, vengano meno o si riducano, come meglio si vedrà nel prosieguo, a una mera questione di nomi.

⁸ H. LAST, *The ‘fiscus’*. A note, in *JRS*, 34, 1944, 51. Recentemente, v. ancora E. LO CASCIO, *The finances of the Roman Empire. Budgetary policies*, in *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis. Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich*, a cura di A. Kolb, Berlin, 2006, 26: «[...] the legal status of the fiscus is perhaps doomed to remain unsolved [...]». Fra i principali contributi dottrinali in materia fiscale (in particolare sul problema della relazione fra *patrimonium*, *res privata principis* e *fiscus*) ricordo, inoltre, B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, 33; A. MASI, *Ricerche sulla ‘res privata’ del ‘princeps’*, Milano, 1971; P. CERAMI, ‘*Contrahere cum fisco*’, in *AUPA*, 34, 1974, 277-389 (396 con indici), in particolare 335, 356 ss. (e nt. 126); H. BELLEN, *Die ‘Verstaatlichung’ des Privatvermögens der römischen Kaiser im I. Jahrhundert n. Chr.*, in *ANRW*, 2.1, 1974, 91-112; T. SPAGNUOLO VIGORITA, ‘*Bona caduca’ e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C.*, in *Labeo*, 24, 1978, 131 ss., ora in *‘Imperium mixtum’*. Scritti scelti di diritto romano, a cura di F. Grelle e C. Masi Doria, Napoli, 2013, 1 ss.; F. PERGAMI, *Rilievi sulla appartenenza dei ‘fundi rei publicae’ alla ‘res privata principis’ nella legislazione tardo imperiale*, in Gaetano Scherillo. *Atti del Convegno (Milano 22-23 ottobre 1992)*, a cura di F. Pergami, Milano, 1994, 129 ss. ora in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2011, cap. 3; P. CERAMI, *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano*, Torino, 1997; M.V. GIANGRIECO PESSI, *In merito alla ‘privatizzazione’ del ‘patrimonium’*, in *AARC*, 12, 1998, 394-373; R. HERRERA BRAVO, ‘*Ius fisci? aspectos históricos sobre la formación de una categoría jurídica*, in *Hacia un derecho administrativo y fiscal romano*, II, a cura di A. Fernández de Buján, Madrid, 2013, 557 ss. Per ulteriore bibliografia sul tema mi permetto di rinviare al mio contributo *Il ‘fiscus Caesaris’ nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo*, in *TSDP*, 10, 2017.

⁹ V. sopra nt. 2.

2. Fiscus-fisci nelle fonti di età repubblicana e protoimperiale

La parola *fiscus*¹⁰ deriva con ogni probabilità dalla radice indoeuropea **spak* (*sfak*, *fask*, *fak*)¹¹, che esprime l’idea del legare, dello stringere (la ritroviamo, ad esempio, in *fascis*, *fibula* e *filum*)¹². Al suo campo semantico, in età repubblicana, possono essere ricondotti tre significati:

- a. *fiscus* come recipiente di tessuto vegetale (vimine, giunco o ginestro)¹³, utilizzato per il filtraggio dell’olio¹⁴, oltre che, presumibilmente, per la raccolta di derrate agricole;
- b. *fiscus* come contenitore (in bronzo o di metallo) deputato alla conservazione del denaro, sia privato, sia, soprattutto, pubblico¹⁵. È chiamato *fiscus*, infatti, il paniere nel quale il *quaestor aerarii* deve riporre e sigillare il tributo riscosso, indicandone importo e provenienza¹⁶.

¹⁰ Cfr. R. ESTIENNE, voce *Fiscus*, in *Thesaurus linguae latinae in IV. tomos divisus*, II, Basilea, 1740; C.T. LEWIS – C. SHORT, *A New Latin Dictionary*, Oxford, 1891, voce *Fiscus*, 754; M. ROSTOWZEW, voce *Fiscus*, in *RE*, 6.2, Stuttgart, 1909, coll. 2385-2405; voce *Fiscus*, in *Thesaurus Linguae Latinae* (da questo momento in avanti solo *Tb.L.L.*), 6.1, 1912-1926 (data di pubblicazione: 1918), 823-827, ll. 22-70; A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*³, Paris, 1951, voce *Fiscus*, 423.

¹¹ A. VANIČEK, *Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache*, Leipzig, 1874, 199.

¹² Ps. Ascon. *ad Cic. Verr.* 212.9 (St.); St. August. *Psalm.* 146.17; Isid. *Etym.* 20.9.7.

¹³ K.D. WHITE, *Farm equipment of the Roman world*, Cambridge, 1975, 88 ss.

¹⁴ Col. 12.38.7; 12.49.9; 12.51.2; 12.52.10; 12.52.22; 12.54.2; 12.52.8. Nella stessa accezione lo troviamo usato in Ulp. 32 *ad ed. D.* 19.2.19.2.

¹⁵ Luc. 429; Cic. *Verr.* 1.22; 1.24; 4.183.

¹⁶ ‘*Lex Acilia repetundarum*’, in M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, London, 1996, 65-112, n. 1 – CIL I².503 (ll. 67-68). Sulla *lex v.* per tutti C. VENTURINI, *Studi sul ‘crimen repetundarum’ nell’età repubblicana*, Milano, 1979.

c. *fiscus* (sovente al plurale) come ‘cassa’ provinciale¹⁷. Tale accezione del termine si conserva, come la precedente¹⁸, anche in età imperiale¹⁹.

Il ricorso al termine *fiscus* in luogo di *aerarium*, per indicare la ‘cassa pubblica’, è invece attestato in un solo luogo dell’opera di Cicerone²⁰, per altro di dubbia interpretazione.

Per metonimia, probabilmente già a partire dai primi anni dell’era volgare, con *fiscus* si allude al patrimonio di soggetti particolarmente abbienti (o che ricoprono importanti cariche pubbliche)²¹, ma si tratta di un uso residuale, poiché a differenza di quanto accade per le voci *pecunia*, *bona* e *patrimonium*, la parola *fiscus* finisce con il designare in modo pressoché esclusivo la sostanza imperiale²². La dottrina dibatte pertanto da oltre un secolo sul significato che può essere assegnato a tale voce, se riferita ai cespiti incamerati dal *princeps*²³, e la questione può essere scomposta in almeno due distinti problemi:

¹⁷ Cic. *Verr.* 4.197.

¹⁸ Phaed. 2.7.2; Sen. *Dial.* 5.33.2-3; Sen. *Ep.* 87.18; Iuv. 14.259-260.

¹⁹ CIL VI.5197 [= *ILS* 1514= *EDR* 102406 (M. MEROLA, 13-06-2014)]; CIL VI.8570 (= *ILS* 1517); Suet. *Aug.* 40.3; 101.4 (quest’ultima ritenuta da Mommsen una citazione autentica dal *breviarium totius imperii*: TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.2², Leipzig, 1877, 984, nt. 3).

²⁰ Cic. *ad Q. fr.* 3.4.5: [...] *de fisco quid egerit Scipio quaeram; quod videbitur rectum esse curabo* [...].

²¹ Sen. *Ep.* 76.13; 119.5.

²² Sen. *Benef.* 7.6.3; Plin. *Nat. Hist.* 18.114; Iuv. 4.55. Cfr. anche E. DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, III, Roma, 1895, 97; F.E. VASSALLI, *Concetto e natura del fisco*, Torino, 1908, 7; F. MILLAR, *The ‘fiscus’*, cit., 30. Sull’evoluzione dell’uso del termine v. anche A.H.M. JONES, *The ‘aerarium’ and the ‘fiscus’*, in *JRS*, 40, 1950, 25 ss.; P.A. BRUNT, *The ‘fiscus’ and its development*, in *JRS*, 56, 1966, 76 ss., ora in P.A. BRUNT, *Roman imperial themes*, Oxford, 1990, 136 ss. (l’opera sarà comunque citata più avanti secondo la sua prima edizione).

²³ Per una rapida disamina delle principali ipotesi ricostruttive, v. S. GALEOTTI, ‘*Res*’, cit., 465 ss.

1. È corretto parlare di *fiscus* anche in assenza di una tesoreria ‘materiale’ concorrente con l’*aerarium*?
2. Se il *fiscus* identifica un complesso di utilità patrimoniali acquisite dal *princeps*, qual è la sua configurazione giuridica?

Al punto *sub 1)*, almeno con riguardo agli albori del principato, ho già provato a offrire una mia risposta, approfondendo i profili amministrativi della *res publica restituta*. Le istanze di centralizzazione di cui Augusto si fa portatore, oltre all’abnorme crescita delle spese²⁴ che è chiamato a sostenere (su tutte quelle militari²⁵, congedi compresi, almeno finché non viene istituito l’*aerarium militare*), mi paiono, infatti, difficilmente compatibili con l’assenza di un ‘financial secretariat’²⁶ (per quanto embrionale). Più che una cassa concorrente con l’erario, dunque, il fisco augusteo costituirebbe, a mio parere, una struttura di contabilizzazione dei redditi e delle spese del *princeps*, attraverso la quale egli opererebbe da snodo centrale dell’amministrazione finanziaria²⁷, sia assumendo l’onere della compensazione fra l’*aerarium* e i *fisci* provinciali²⁸, sia incamerando utilità da

²⁴ Pare, infatti, che Ottaviano sia riuscito a scongiurare il rischio di un totale dissesto economico solo grazie al controllo del tesoro egiziano. Cfr. Suet. *Aug.* 41.1; Cass. Dio 51.17.6.

²⁵ *Res gest.* 3.16.30-33; 3.17.36-39. Cfr. J.B. CAMPBELL, *The emperor and the Roman army (31 BC - AD 235)*, Oxford, 1984, 164 s.; A. LINTOTT, ‘*Imperium romanum*’. *Politics and administration*, London, 1993, 119; M.A. SPEIDEL, *Geld und Macht. Die Neuordnung des staatlichen Finanzwesens unter Augustus*, in *La révolution romaine après Ronald Syme: bilans et perspectives. Sept exposés suivis de discussions, (Vandœuvre-Genève, 6-10 Septembre 1999)*, a cura di A. Giovannini, Genève, 2000, 114; K.A. RAAFLAUB, *The political significance of Augustus’ military reform*, in *Augustus. His contributions to the development of the Roman state in the early imperial period*, a cura di J. Edmondson, Edinburgh, 2009, 213-215.

²⁶ H. LAST, *The ‘fiscus’*, cit., 51 s., 59.

²⁷ S. GALEOTTI, ‘*Res*’, cit., 460 ss.

²⁸ Cfr. anche G. RUSIASHVILI, ‘*Fisci provinciarum*’ in Suet. *Aug.* 101.4, in *Il ‘princeps’*, cit., 797-820.

redistribuire al *populus Romanus* (le varie *curae, frumentationes*²⁹, *spectacula scaenica, munera gladiatorum*³⁰). Si parla, non a caso, di una *liberalitas* ‘istituzionalizzata’³¹).

Questa ipotesi mi pare efficacemente, seppure indirettamente, confortata dagli studi condotti da Orazio Licandro³² sulla *Tessera Paemeiobrigensis*³³.

Il documento epigrafico, unica testimonianza attualmente in nostro possesso della titolarità di Augusto del proconsolato³⁴ della *provincia Transduriana*³⁵, costituisce un documento particolarmente

²⁹ *Res gest.* 3.15.

³⁰ *Res gest. app.* 4.

³¹ S. GALEOTTI, ‘*Res*’, cit., 464, ma l’espressione è di E. LO CASCIO, *Le tecniche dell’amministrazione*, in *Storia*, II.2, cit., 119-191 (per la precisione a pagina 172), ora ne *Il ‘princeps’ e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, 13-79 (il contributo sarà citato in futuro facendo riferimento alla prima edizione). Con riguardo alle varie ‘declinazioni’ della *liberalitas augustea*, v. H. KLOFT, ‘*Liberalitas principis*’, Köln-Wien, 1970, 85 ss. e ID., *Freigebigkeit und Finanzen. Der soziale und finanzielle Aspekt der augusteischen ‘liberalitas’*, in *Saeculum Augustum*, I: *Herrschaft und Gesellschaft*, a cura di G. Binder, Darmstadt, 1987, 361-388.

³² F. COSTABILE – O. LICANDRO, ‘*Tessera Paemeiobrigensis*’. *Un nuovo editto di Augusto dalla ‘Transduriana provincia’ e l’imperium proconsulare’ del ‘princeps’*, Roma, 2000; O. LICANDRO, *Ancora sul proconsolato del principe alla luce della documentazione epigrafica*, in *MEP*, 4, 2001, 433-445; ID., ‘*Restitutio rei publicae*’ tra teoria e prassi politica. *Augusto e l’eredità di Cicerone*, in *AUPA*, 58, 2015, 93-96; ID., *La ‘pax deorum’ e l’imperatore Augusto (che “inizìò a porre ordine nell’ecumene”)*, in *Scritti per A. Corbino*, IV, a cura di I. Piro, Lecce, 2016, 262-268.

³³ Per la letteratura sulla *Tessera*, oltre che alla bibliografia richiamata nelle opere indicate alla nota precedente, rinvio a O. LICANDRO, *Documenti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto. Appunti sulla transizione repubblicana*, in *BIDR*, 105, 2011, 271 ss., in particolare nt. 97.

³⁴ *Imp(erator) Caesar d(omi)ni fil(i)us Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) | VIII et proco(n)s(ul) dicit*. Cito nell’edizione F. COSTABILE – O. LICANDRO, ‘*Tessera*’, cit., 21.

³⁵ La *Transduriana provincia*, poi soppressa a seguito del riordino delle *Hispaniae*, era un territorio sito nella parte nord-occidentale della penisola iberica. Poco romanizzata e molto bellicosa, richiedeva uno stanziamento imponente e fisso di truppe, il che ne fa l’esempio perfetto della *provincia Caesaris* tradita da Strabone (3.4.20; 17.3.24-25) e Cassio Dione (53.13.1-13). Sul territorio e la sua amministrazione v. F. COSTABILE – O. LICANDRO, ‘*Tessera*’, cit., 50 ss.

prezioso per ricostruire la trasformazione dell’architettura ordinamentale della *res publica* nella transizione augustea, poiché smentisce, di fatto, due tesi consolidate in dottrina: quella dell’*imperium* disgiunto dalla carica magistratuale³⁶, e quella di una ‘spartizione’ del governo dei territori provinciali fra *princeps* e *senatus*³⁷. Se, infatti, una *provincia non pacata*, tale, anzi, da rendere necessaria la presenza del *princeps* al comando delle operazioni militari, risulta retta da un *proconsul*³⁸ – che è poi il *princeps* stesso – si potrebbe a buon diritto collocare nel pieno degli schemi repubblicani³⁹ il primato riconosciuto ad Augusto.

³⁶ Cfr. P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano, 1903, 191; F. DE MARTINO, *Lo stato*, cit., 17; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, II.1, Milano, 1944, 288 e, ancora recentemente, F. SERRAO, *Il modello*, cit., 43. V. però TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.2², cit., 815; E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma*, a cura di G. Crifò, Roma, 1982, 562 ss., soprattutto 564.

³⁷ Su un più corretto modo d’intendere la divisione delle sfere d’amministrazione, v. già F. MILLAR, ‘*Senatorial provinces*’, cit., 320.

³⁸ Cfr. J. BÉRANGER, *Recherches*, cit., 83. Alcuni studiosi, sulla scorta dei rilievi di G. WILLMANS, ‘*Exempla inscriptionum Latinarum, in usum praecipue academicum*’, I, Berlin, 1873, 305, nr. 940, nt. 3, escludevano, invece, che il *princeps* avesse mai rivestito il proconsolato prima di Traiano: cfr. F. DE MARTINO, *Lo stato*, cit., 14 ss.; A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden*, cit., 228; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli, 1962, 153 ss. (l’impostazione rimane invariata nella successiva edizione dell’opera: da qui la scelta di citare semplicemente la prima). Per il commento della dottrina v. ora F. COSTABILE – O. LICANDRO, ‘*Tessera*’, cit., 65 ss.

³⁹ Ciò non implicherebbe negare il carattere ‘straordinario’ dei poteri di Augusto, ma evitare di enfatizzare quei profili di ‘discontinuità’, che, proprio per un’oculata scelta strategica, il *princeps* volle presentare come funzionali al ripristino della *res publica*. V. ad esempio quanto documenta Tac. *Ann.* 3.56.2: *id summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret*. Cfr. anche E. BETTI, *La crisi*, cit., 564-566; F. GRELE, ‘*Antiqua forma rei publicae revocata: il principe e l’amministrazione dell’impero nell’analisi di Velleio Patercolo*’, in ‘*Res publica*’, cit., 329 ss.; le considerazioni introduttive di M. PANI, *L’imperium del principe*, in ‘*La Lex de imperio Vespasianī e la Roma dei Flavi. Atti del Convegno (Roma, 20-22 novembre 2008)*’, I, a cura di L. Capogrossi-Colognesi ed E. Tassi Scandone, Roma, 2009, 187; O. LICANDRO, ‘*Restitutio*’, cit., 95 s., in particolare nt. 120, in opportuna critica a A. DALLA

Pur disponendo⁴⁰ di poteri superiori⁴¹ a quelli degli altri *proconsules*⁴², egli sarebbe, invero, soggetto comunque a riconferme

ROSA, ‘Cura et tutela’. *Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart, 2014, 217 e nt. 26.

⁴⁰ Dalle fonti contemporanee ad Augusto emerge un quadro contraddittorio: se paiono smentire l’ipotesi di una superiorità del *princeps* il papiro contenente la *laudatio Agrippae* (P. Köln VI 249) e le stesse *Res gest.* 6.34.22, di diverso tenore risulterebbe la testimonianza dell’iscrizione leidense (IKyme 17) e degli editti di Cirene (FIRA, I², *leges*, nr. 68: [...] Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς δημαρχικῆς | ἐξουσίας ἑπτακαιδέκατον αὐτοκράτωρ τεσερασκαιδέκατον λέγειν. V. O. LICANDRO, *Documenti*, cit., 276; G. PURPURA, *Gli ‘Edicta Augusti ad Cyrenenses’ e la genesi del SC Calvisiano*, in *AUPA*, 55, 2013, 466 s.). Il tema dell’ampiezza dei poteri di Augusto e dell’estensione del suo *imperium* è in realtà estremamente controverso, né potrebbe essere riassunto in questa sede. Rinvio, pertanto, a K.M. GIRARDET, *Zur Diskussion um das ‘imperium consulare militiae’ im 1. Jh. v. Chr.*, in *CG*, 3.1, 1992, 218 ss.; A. GIOVANNINI, *Les pouvoirs d’Auguste de 27 à 23 av. J.-C. Une relecture de l’ordonnance de Kymè de l’an 27 (IK 5, No 17)*, in *ZPE*, 124, 1999, 100 ss.; K.M. GIRARDET, ‘*Imperium maius*’. *Politische und Verfassungsrechtliche Aspekte. Versuch einer Klärung*, in *La révolution*, cit., 191 ss.; J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d’Auguste*, in *CG*, 12.1, 2001, 101-144 (con ampia discussione della dottrina); M. PANI, *L’*imperium* di Tiberio principe*, in *Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane*, VI, Bari, 2001, 253-257; ID., *L’*imperium*’*, cit., 187-203; A. DALLA ROSA, ‘*Cura*’, cit., 83 ss.; O. LICANDRO, ‘*Restitutio*’, cit., 94-96.

⁴¹ Più che a una superiorità dell’*imperium*, si dovrebbe pensare a una superiorità dell’*auctoritas* del *princeps*: M. PANI, *L’*imperium*’*, cit., 254 s., 258; J.-L. FERRARY, *À propos*, cit., 113-115, 129, 135, 137, 141 s. Sull’*auctoritas Augusti*, cfr. anche, *ex plurimis*, J. BÉRANGER, *Recherches*, cit., 114-131; E.S. RAMAGE, *The nature and purpose of Augustus’ ‘Res Gestae’*, Stuttgart, 1987, 142-146; R.T. RIDLEY, *The Emperor’s retrospect. Augustus’ ‘Res Gestae’ in epigraphy, historiography and commentary*, Leuven-Dudley (MA), 2003, 222-227; J. SCHEID, ‘*Res gestae divi Augusti?*’. *Hauts faits du divin Auguste*, Paris, 2007, 91 s. e, da ultimo, G. ROWE, *Reconsidering the ‘auctoritas’ of Augustus*, in *JRS*, 103, 2013, 1-15.

⁴² Cass. Dio 53.32.5: καὶ διὰ ταῦθ’ ἡ γερούσια δῆμαρχόν τε αὐτὸν διὰ βίου εἶναι ἐφηρίσατο, καὶ χρηματίζειν αὐτῷ περὶ ἐνός τινος ὄπου ἂν ἐθελήσῃ καθ’ ἑκάστην βουλὴν, κἄν μὴ ὑπατεύῃ, ἔδωκε, τὴν τε ἀρχὴν τὴν ἀνθύπατον ἐσσεῖ καθάπαξ ἔχειν ὥστε μὴτε ἐν τῇ ἐσόδῳ τῇ εἴσω τοῦ πωμηρίου κατατίθεσθαι αὐτὴν μὴτ’ αὔθις ἀνανεοῦσθαι, καὶ ἐν τῷ ὑπηκόῳ τὸ πλεῖον τῶν ἐκασταχόθι ἀρχόντων. Sul valore da ascrivere al *maius* che solitamente connota l’*imperium* di Augusto v. le osservazioni di J. BÉRANGER, *Recherches*,

(con ogni probabilità quinquennali)⁴³ *ex senatusconsulto*⁴⁴ e *lege*⁴⁵. Non solo: data l’ accertata titolarità di proconsole del governatore della *provincia Transduriana*, a mio sommo avviso, andrebbe riconsiderata la divisione territoriale di cui parla Strabone. Le cosiddette ‘*provinciae Caesaris*’, nei fatti, altro non sarebbero che i territori nei quali il *proconsul* è lo stesso Augusto. Siffatto incarico, nondimeno, dal punto di vista istituzionale, verrebbe pur sempre attribuito al *princeps* dal senato, a dispetto della natura (forse) puramente formale dell’atto⁴⁶. L’originaria titolarità di tutte le province spetterebbe ancora, quindi, al *populus Romanus*⁴⁷.

Se si attribuisce all’organizzazione dei territori provinciali un assetto così definito, mi pare plausibile, nonché coerente con l’amministrazione finanziaria derivatane, che non esista

cit., 82 ss. e, più recentemente, J.-L. FERRARY, *À propos*, cit., 131 s.; F. PASCHOUD, *À propos d’imperium maius: ‘nil sub sole nouum’*, in *ZPE*, 153, 2005, 280-282.

⁴³ Così J.-L. FERRARY, *À propos*, cit., 120 s., 143 s.

⁴⁴ Von Premerstein arriva a postulare che la stessa *cura rei publicae* sia conferita (o confermata) ad Augusto «durch Senatsbeschluss» (A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden*, cit., 220 – la discussione del problema è inaugurata a pagina 208), ma la tesi resta minoritaria in dottrina. *Contra* J. BÉRANGER, *Recherches*, cit., 116 ss. e, più recentemente, J.-L. FERRARY, *À propos*, cit., 113-115 e nt. 52 per la letteratura critica, 146. Sul rapporto fra *princeps* e *senatus* v. anche P.A. BRUNT, *The role of the senate in the Augustan regime*, in *CQ*, 34.2, 1984, 423-444; R.J.A. TALBERT, *The senate of imperial Rome*, Princeton, 1984, 461 e lo studio di M. BONNEFOND-COUDRY, *Princeps et Sénat sous les Julio-claudiens: des relations à inventer*, in *MEFRA*, 107.1, 1995, 225-254.

⁴⁵ Cass. Dio 53.13.1; 53.16.2; 54.12.4-5; 55.6.1; 55.12.3. La prassi resta probabilmente invariata nel conferimento dell’*imperium* a Tiberio: cfr. M. PANI, *L’imperium*, cit., 259.

⁴⁶ R.J.A. TALBERT, *The senate*, cit., 354 s. *Contra* P. BUONGIORNO, ‘*Senatus consulta Claudianis temporibus facta*’. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.), Napoli, 2010, *passim*.

⁴⁷ V. sul punto già F. MILLAR, ‘*Senatorial*’ provinces, cit., 315 ss., con ampia discussione delle fonti, e P.A. BRUNT, *Remarks on the imperial ‘fiscus’*, in *LCM*, 9.1, 1984, 2 s. ora in P.A. BRUNT, *Roman imperial themes*, cit., 349 s. (l’articolo sarà in futuro citato secondo la più recente edizione); F. GRELE, ‘*Antiqua forma*’, cit., 325-327, 365. Recentemente, sebbene come semplice accenno al problema, G. PURPURA, *Gli ‘Edicta’*, cit., 467.

materialmente una cassa alternativa all’erario, ma che le risorse locali, acquisite da Augusto in via diretta o con il tramite dei suoi *legati*, entrino nella disponibilità del *princeps*⁴⁸, perché possa o utilizzarle sullo stesso territorio (le province *non pacatae* richiedono ingenti spese militari) o indirizzarne le eccedenze all’*aerarium*. Egli opererebbe, cioè, non diversamente da un *proconsul* repubblicano, chiamato a governare un’area particolarmente dispendiosa e instabile. La concentrazione di più province nelle mani di uno solo rappresenterebbe, tuttavia, un elemento di indiscussa novità, tanto da trovare debito rilievo nelle pagine del geografo.

Il quadro tratteggiato consente allora di leggere in una luce nuova testimonianze ch’erano state, in passato, giudicate poco affidabili, quindi di scarsa utilità ai fini della ricostruzione dell’amministrazione augustea. Quando, infatti, nelle *Res gestae*, Augusto dice di aver esteso i confini *omnium prōv(inciarum populi Romani)*, *quibus finitimae fuerunt || gentēs quae n(on parerent imperio nos)tro*⁴⁹, oppure di aver aggiunto l’Egitto agli spazi sui quali il *populus Romanus* esercita il proprio *imperium*⁵⁰, non sta facendo mera propaganda, quanto descrivendo in modo puntuale l’opera di pacificazione-riorganizzazione territoriale, che egli ha condotto nel

⁴⁸ Per essere amministrati, forse, dallo stesso personale che ne cura le rendite private sul territorio provinciale (v. P.A. BRUNT, *The ‘fiscus’*, cit., 75). Discussa è la natura di tale organizzazione: Max Weber la definisce una «burocrazia patrimoniale» (ID., *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, 1972, 585 ss. e 594 ss.), pedissequamente ripreso da K. HOPKINS, *Conquerors and slaves. Sociological studies in Roman history*, Cambridge, 1978, 45. Peter Eichs preferisce invece parlare di un nuovo idealtipo, «eine personale Bürokratie» (*Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer ‘personalen Bürokratie’ im langen dritten Jahrhundert*, Berlin, 2005, 33 ss.).

⁴⁹ *Res gest.* 5.26.9-10. V. anche Ovid. *Fast.* 1.589.

⁵⁰ *Res gest.* 5.27.25.

nome della *res publica* (cioè del *populus*, nell’accezione di *Senatus Populusque Quiritium Romanus*)⁵¹.

Movendo dalle stesse premesse, credo che meglio possa essere inteso anche il significato del termine *fiscus* in un noto passo di Svetonio:

Suet. *Aug.* 40.3: *Liuias pro quodam tributario Gallo roganti ciuitatem negauit, immunitatem optulit affirmans facilius se passurum fisco detrabi aliquid, quam ciuitatis Romanae uulgari honorem.*

Gli studiosi che si sono approcciati al testo – sebbene con importanti eccezioni⁵² – ne hanno tendenzialmente offerte due letture: o l’immunità di cui si parla deve essere intesa nel senso di ‘immunità dal tributo’, sicché il *princeps* avrebbe pagato di tasca propria (*fisco*, appunto) quanto dovuto dal gallo all’*aerarium*⁵³; oppure il *fiscus* citato andrebbe inteso come *fiscus Gallicus*, i cui proventi sarebbero comunque confluiti nella cassa centrale della *res publica*⁵⁴.

Io ritengo, invece, che non l’*aerarium*, ma lo stesso Augusto avrebbe potuto – e dovuto – incamerare il *tributum*, in quanto chiamato, in veste di *proconsul*, ad amministrare la provincia, assumendone le relative spese – spese, per altro, che vista la militarizzazione del territorio, difficilmente avrebbero potuto

⁵¹ V., ad esempio, anche il modo in cui l’acquisizione della Cappadocia da parte di Tiberio è presentata da Strab. 12.1.4 e Vell. 2.39.3.

⁵² V. P.A. BRUNT, *The ‘fiscus’*, cit., 83; G. BOULVERT, *Tacite et le ‘Fiscus’*, in *RHD*, 48, 1970, 432; E. LO CASCIO, ‘*Fiscus principis nostrī*’ (*Sc. de Cn. Pisone patre*, ll. 54-55): ancora sulla configurazione giuridica del *fisco imperiale*, in *Il ‘princeps’*, cit., 168.

⁵³ F. MILLAR, *The ‘fiscus’*, cit., 40, ma riconosce che «this is not the obvious meaning of the sentence».

⁵⁴ F. MILLAR, *The ‘fiscus’*, cit., 40 e, più recentemente, M. ALPERS, *Das nachrepublikanische Finanzsystem. ‘Fiscus’ und ‘Fisc’ in der frühen Kaiserzeit*, Berlin-New York, 1995, 27 s., 273.

produrre un *surplus* trasferibile alla cassa centrale⁵⁵. Se questo fosse vero, si giustificerebbe a maggior ragione l’enfasi posta sulla rinuncia del *princeps*.

Benché poi il risultato di quest’operazione non paia, nei fatti, discostarsi troppo da quanto prospettato nella prima ipotesi, il quadro giuridico risulta diverso: nel primo caso abbiamo un privato (Augusto), che usa fondi personali (*fiscus*) per evitare che il tesoro pubblico (*aerarium*) soffra le conseguenze della perdita del tributo. In base alla mia ricostruzione, invece, la compensazione sarebbe ‘interna’ alla sostanza del *princeps*, che incamera e ridistribuisce risorse⁵⁶, senza distinguere i cespiti d’entrata secondo la loro provenienza (pubblica o privata), poiché unica ne diviene la destinazione (l’utilità pubblica⁵⁷, cioè il mantenimento dell’esercito e della *pax*). Per operare in questa direzione, dunque, Augusto non avrebbe bisogno di una cassa distinta dall’*aerarium*: basterebbe l’organizzazione finanziaria del suo patrimonio.

Le conclusioni cui sono pervenuta, analizzando il sistema delle finanze negli anni della transizione augustea, credo offrano spunti utili anche a risolvere il problema prospettato *sub 2*).

Nel caso del principato di Augusto, come sopra ho ricordato, imposte e redditi incamerati dal *princeps* non costituirebbero un complesso di utilità patrimoniali distinto dai suoi beni privati⁵⁸, a dispetto della loro destinazione ‘pubblica’, sicché il *patrimonium* di

⁵⁵ Probabilmente solo l’Egitto presentava un bilancio ‘in attivo’, dunque garantiva cespiti trasferibili all’*aerarium*: mi pare che questa potrebbe essere l’interpretazione più corretta da dare a Vell. 2.39.2. Cfr. anche H. LAST, *The ‘fiscus’*, cit., 56 ss.; A.H.M. JONES, *The ‘aerarium’*, cit., 24.

⁵⁶ *Res gest.* 3.17.34.

⁵⁷ Cfr. J. BÉRANGER, *Recherches*, cit., 198 ss.

⁵⁸ V. le osservazioni di P.A. BRUNT, *The ‘fiscus’*, cit., 91 e G. BOULVERT, *Tacite*, cit., 430, nt. 4.

Ottaviano, nel momento in cui egli diventa *res publica*⁵⁹, sarebbe materialmente anche *patrimonium fisci*⁶⁰. Non esisterebbe, quindi, (non ancora, almeno) una contrapposizione di casse, piuttosto un rapporto di concorrenza fra la ‘finanza del *populus*’ (*aerarium*), e la sostanza privata del *princeps*, il cui peso⁶¹, nel governo della *res publica*, costituisce il «significant factor»⁶² della storia economica e politica del nuovo assetto ordinamentale.

Ora a me pare che le linee portanti dell’amministrazione finanziaria sin qui descritta non mutino in modo sostanziale nel corso dell’età giulio-claudia, sebbene si registri un affinamento, una progressiva specializzazione dell’apparato di gestione della sostanza imperiale già a partire dal principato di Tiberio⁶³.

⁵⁹ Ovid. *Trist.* 4.4.11-16. Cfr. sul punto anche P. CERAMI, ‘*Contrabere*’, cit., 356, nt. 126; P.A. BRUNT, *Remarks*, cit., 352 s. e, soprattutto, M. PANI, *Principe e magistrato a Roma fra pubblico e privato. Tracce di un itinerario*, in *Potere*, cit., 65-82.

⁶⁰ Questa relazione meglio chiarisce, a mio avviso, anche la portata della testimonianza di Tac. *Ann.* 13.14.4. A me non sembra, nei fatti, che il passo indicato suggerisca una contrapposizione di casse già al tempo di Claudio, né una natura pubblica, di tesoro ‘statale’ del *fiscus* (così invece A. GARZETTI, ‘*Aerarium*’, cit., 327, ora in *Scritti*, cit., 232). Il liberto Pallante, preposto all’ufficio *a rationibus*, era nelle condizioni di *agere velut arbitrium regni*, poiché, gestendo la finanza del *princeps*, teneva, di fatto, le fila dell’intero sistema finanziario (in tal senso, dunque, avrebbe *pares rationes cum re publica*). E, se non era tenuto a presentare un rendiconto, ciò non dipendeva dal fatto si trattasse «del denaro dello stato e non di quello privato dell’imperatore» (così il Garzetti), piuttosto, a mio avviso, il contrario. V. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.2², cit., 959, nt. 2; P. CERAMI, ‘*Contrabere*’, cit., 359.

⁶¹ Suet. *Aug.* 101.3, ma soprattutto Suet. *Cal.* 37.1: [...] *aut frugi hominem esse oportere [...] aut Caesarem*.

⁶² F. MILLAR, *The ‘fiscus’*, cit., 29. Cfr. anche A.H.M. JONES, *The ‘aerarium’*, cit., 26 e, più recentemente, E. NOÈ, *La fortuna privata del principe e il bilancio dello stato romano, alcune riflessioni*, in *Athenaeum*, 65, 1987, 27-65.

⁶³ ANTHEMO TI. CAESARIS AUG. LI(berto) A RATIONI[b.] ACCENSO DELAT(o) AB AUG. [CIL VI.8409c = AE 1995, 100 = EDR 100341 (G. DI GIACOMO LANZETTA, 10-03-2013)]; CIL VI.5197 (= ILS 1514). Cfr. anche C.H.V. SUTHERLAND, ‘*Aerarium*’ and ‘*fiscus*’ during the Early Empire, in *AJPb*, 66.2, 1945, 158 ss.;

Ritengo, anzi, che la razionalizzazione di quest’embrionale ‘ragioneria’ costituisca una conseguenza dell’effettiva ‘istituzionalizzazione’ della nuova forma ordinamentale, secondo un’autorevole dottrina inauguratasi proprio con la successione ad Augusto⁶⁴.

Non meno rilevante dev’essere poi stato il peso del progressivo dissesto economico della *res publica*, culminato con la crisi del 33 d.C.⁶⁵; dissesto che obbliga Tiberio a intervenire con la

M. GRANT, *From ‘imperium’ to ‘auctoritas’. A historical study of ‘aes’ coinage in the Roman Empire*, Cambridge, 1946, XIII e 97; S.J. DE LAET, ‘Portorium’. *Étude sur l’organisation douanière chez les Romains surtout à l’époque du Haut-Empire*, Bruges, 1949, 364 s.; A.H.M. JONES, *The ‘aerarium’*, cit., 24 s.; P.R.C. WEAVER, ‘Vicarius’ and ‘vicarianus’ in the ‘familia Caesaris’, in *JRS*, 54.1-2, 1964, 118; ID., *The father of Claudius Etruscus. Statius, Silvae 3. 3*, in *CQ*, 15.1, 1965, 145; ID., *Social mobility in the early Roman empire. The evidence of the imperial freedmen and slaves*, in *P&P*, 37, 1967, 15; C. RODEWALD, *Money in the age of Tiberius*, Manchester, 1976, 15 ss. e 76, nt. 3; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano*, in *Ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. ‘Princeps’ e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del III premio romanistico Gérard Boulvert (Copanello, 5-8 giugno 1996)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1999, 450. V., però, quanto osserva F. GRELLE, ‘Antiqua forma’, cit., 338 sul collegamento fra l’amministrazione del *princeps* e la *gestio rei publicae*.

⁶⁴ Particolarmente rivelatorio, in proposito, sarebbe il resoconto tacitano della ritrosia di Tiberio ad assumere un *imperium* che Velleio (2.126.4-5) definisce *maximum*: Tac. *Ann.* 1.11-13. Cfr. A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden*, cit., 270 s.; J. BÉRANGER, *Recherches*, cit., 4, 24, 218; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957, 25 s.; R. SYME, *History or biography. The case of Tiberius Caesar*, in *Historia*, 23, 1974, 481; M. PANI, *Tendenze politiche della successione al principato di Augusto*, Bari, 1979, 7 ss.; M. PANI, *Principe*, cit., 68 ss., 70 ss.; FR. HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique*, Roma, 1997, 191 s., 195-197; B. LEVICK, *Tiberius the politician*², London-New York, 1999, 55; M. PANI, *Il senso*, cit., 123; ID., *L’imperium*, cit., 253, 258-261; J.-L. FERRARY, *À propos*, cit., 120, 141, 149; D. SHOTTER, *Tiberius Caesar*², London-New York, 2004, 19; E. COWAN, *Tiberius and Augustus in Tiberian sources*, in *Historia*, 58.4, 2009, 468; F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla ‘cognitio senatus’*, Napoli, 2009, 55 s.

⁶⁵ Tac. *Ann.* 3.40-47, 6.16-17; Cass. Dio 58.21.1-5; Suet. *Tib.* 48.1. Sulla crisi del 33 d.C. cfr. T. FRANK, *The financial crisis of 33 A. D.*, in *AJPh*, 56.4, 1935, 336-341; ID., *An*

propria sostanza personale⁶⁶ – e dunque a cercare nuovi cespiti con i quali alimentarla⁶⁷. Sino al rinvenimento epigrafico che ci ha restituito il *Sc. de Cn. Pisone patre*⁶⁸, tuttavia, l’ipotesi che il *princeps*

economic survey of ancient Rome, V: *Rome and Italy of Empire*, Baltimore, 1940, 32-35; C.H.V. SUTHERLAND, ‘*Aerarium*’, cit., 158 s.; H. BELLEN, *Die Krise der italischen Landwirtschaft unter Kaiser Tiberius (33 n. Chr.) Ursachen, Verlauf, Folgen*, in *Historia*, 25.2, 1976, 217-234; C. RODEWALD, *Money*, cit., 1-17; R. WOLTERS, *Die Kreditkrise des Jahres 33 n. Chr.*, in *LVN*, 3, 1987, 23-58; M.K. THORNTON – R.L. THORNTON, *The financial crisis of A.D. 33. A Keynesian depression?*, in *JEH*, 50.3, 1990, 655-662; A. TCHERNIA, *Remarques sur la crise de 33*, in *Credito e moneta nel mondo romano. Atti degli incontri capresi di storia dell’economia antica (Capri, 12-14 ottobre 2000)*, a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2003, 131-146. Sulla politica suntuaria di Tiberio, cfr. inoltre I.G. MASTROROSA, *Politica suntuaria ed economia imperiale in un intervento di Tiberio (Tac., Ann. III, 52-55)*, in *Ripensando Tacito (e Ronald Syme). Storia e storiografia. Atti del convegno internazionale (Firenze, 30 novembre-1 dicembre 2006)*, a cura di M.A. Giua, Pisa, 2007, 181-199.

⁶⁶ Cass. Dio 58.21.5, ma Tac. *Ann.* 6.17.3 ([...] *si debitor populo* [...]) lascia intendere si tratti di un’operazione condotta attraverso l’*aerarium*, il che non mi pare comunque confutare il quadro amministrativo da me descritto: Tiberio (come Augusto prima di lui) controlla di fatto l’intero sistema finanziario della *res publica*, sicché potrebbe aver curato una rimessa alla cassa del *populus*, al fine di porla nelle condizioni di fronteggiare la crisi. Un altro caso nel quale il *princeps* interviene con risorse proprie a ‘beneficio pubblico’ è il soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi: Cass. Dio 58.26.5; Tac. *Ann.* 2.47.2-3, 2.87.1, 6.45.1; Vell. 2.130.2. Sul punto v. R. DUNCAN-JONES, *The economy of the Roman Empire. Quantitative studies*, Cambridge, 1974, 145; S. GOZZOLI, *Fondamenti ideali e pratica politica del processo di romanizzazione nelle province*, in *Athenaeum*, 65, 1987, 106.

⁶⁷ V. Cass. Dio 58.15.1, 58.16.1-5; Tac. *Ann.* 6.19.1; Suet. *Tib.* 49. 1-2. Per J. FRANCE, *Administration et fiscalité douanières sous le règne d’Auguste: la date de la création de la ‘Quadragesima Galliarum’*, in *MEFRA*, 105, 1993, 909, la politica finanziaria di Tiberio sarebbe fondata «sur un souci conjoncturel d’économie, de rapina, comme le dit non sans malignité Suétone, qui rappelle par ailleurs le trésor de deux milliards sept cent millions de sesterces accumulé par cet empereur et dilapidé en moins d’un an par son successeur».

⁶⁸CIL II².5, 900 (= *AE* 1996, 885). Per l’edizione critica, v. W. ECK – A. CABALLOS – F. FERNÁNDEZ, *Das ‘Senatus consultum de Cn. Pisone patre’*, München, 1996 e A. CABALLOS – W. ECK – F. FERNÁNDEZ, *El ‘Senatus consultum de Cn. Pisone patre’*, Sevilla, 1996. Il grande interesse suscitato dal documento ha prodotto una sterminata

potesse incamerare redditi di natura contributiva fin dai primordi del principato era considerata meramente congetturale⁶⁹. Sebbene, infatti, lo si potesse dedurre da alcuni luoghi degli *Annales*⁷⁰, l’uso del termine *fiscus* da parte di Tacito era considerato un anacronismo, che avrebbe rispecchiato non l’assetto dell’amministrazione dell’età di Tiberio, ma quello d’epoca

bibliografia. Mi limito pertanto a citare, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni dei principali contributi consultati per questo studio: W. ECK, *Das ‘s.c. de Cn. Pisone patre’ und seine Publication in der Baetica*, in *CG*, 4.1, 1993, 189-208; A. STORCHI MARINO, *Tacito e il ‘senatus consultum’ pisoniano*, Napoli, 1996; FR. HURLET, *Les collègues*, cit., 188 ss.; W. ECK, *Die Täuschung der Öffentlichkeit. Der Prozeß gegen ‘Cnaeus Calpurnius Piso’ im Jahre 20 n. Chr.*, in *Große Prozesse der römischen Antike*, a cura di U. Manthe e J. von Ungern-Sternberg, München, 1997, 128-145 e 209-210 (note); M. GRIFFIN, *The Senate’s story*, in *JRS*, 87, 1997, 249-263; J.S. RICHARDSON, *The Senate, the courts, and the SC de Cn. Pisone patre*, in *CQ*, 47.2, 1997, 510-518; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione*, cit., 449-460; W.D. LEBEK, *Tacitus und das ‘senatus consultum de Cn. Pisone patre’*, in *ZPE*, 127, 1999, 183-211; F. MERCOGLIANO, *Recensione a W. ECK – A. CABALLOS – F. FERNÁNDEZ, Das ‘Senatus consultum de Cn. Pisone patre’*, München, 1996, in *ZSS*, 116.1, 1999, 389-403; G. ZECCHINI, *Regime e opposizioni nel 20 d.C.: dal ‘S.C. de Cn. Pisone patre’ a Tacito*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1999, 309 ss.; F. GRELE, *Il ‘senatus consultum de Cn. Pisone patre’*, in *SDHI*, 66, 2000, 223-230; B. SAVERY, *Family and state in the early imperial monarchy. The ‘senatus consultum de Pisone patre’, ‘Tabula Siarensis’, and ‘Tabula Hebana’*, in *Cpb*, 95.3, 2000, 318-377; J. ERMANN, *Das ‘senatus consultum de Cn. Pisone patre’ und die Funktion des ‘Consilium’ im römischen Strafprozess*, in *ZSS*, 119.1, 2002, 380-388; C.S. MACKAY, *‘Questiones Pisonianae’. Procedural and chronological notes on the ‘S.C. de Cn. Pisone patre’*, in *HSCP*, 101, 2003, 311-370; F. MERCOGLIANO, *Reato ed esperienza tributaria romana. Riflessioni e note*, in *Riv. SSEF*, 11.1, 2004, 32 s.; ID., *Pisone*, cit. (e bibliografia ivi richiamata); A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma, 2012, 5-28 (in particolare 14 ss.); A. MANNI, *Il ‘senatusconsultum de Cnaeo Pisone patre’ come fonte di cognizione del diritto di Roma antica*, in *Manentibus titulis*, a cura di G.D. Merola e A. Franciosi, Napoli, 2016, 39-72, oltre a tutti i contributi contenuti nell’edizione speciale *The ‘senatus consultum de Cn. Pisone patre’. Text, translation, discussion* dell’*AJPb*, 120.1, 1999.

⁶⁹ A.H.M. JONES, *The ‘aerarium’*, cit., 25 s.

⁷⁰ Tac. *Ann.* 2.48.1; 4.20.1; 6.2.1; 6.17.1.

traianea⁷¹. La fortunata scoperta ha portato invece in evidenza una realtà organizzativa più vicina a quella descritta dalle fonti di quanto non si pensasse in passato e confermato – come meglio si vedrà nei prossimi paragrafi – l’inapplicabilità delle moderne categorie pubblico/privato al diritto romano⁷².

3. L’*affaire* Gneo Pisone

Prima console, poi proconsole della Spagna Citeriore e dell’Africa⁷³, a dispetto della *feritas* contestatagli⁷⁴, Gneo Calpurnio

⁷¹ T. FRANK, *An economic survey*, cit., 38, nt. 9; C.H.V. SUTHERLAND, ‘*Aerarium*’, cit., 159 s.; F. MILLAR, *The ‘fiscus’*, cit., 35-37; A.H.M. JONES, *The ‘aerarium’*, cit., 26; P.A. BRUNT, *The ‘fiscus’*, cit., 91; G. BOULVERT, *Tacite*, cit., 434-436.

⁷² Cfr., *ex plurimis*, R. ORESTANO, *Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto romano*, Torino, 1968, 243; E. LO CASCIO, ‘*Patrimonium, ratio privata, res privata*’, in *AIIS*, 3, 1971-1972 (pubbl. 1975), 55-121, ora in *Il ‘princeps’*, cit., 98 (il contributo sarà citato facendo riferimento a questa seconda edizione); P. CERAMI, ‘*Contrabere*’, cit., 359; E. LO CASCIO, ‘*Fiscus*’, cit., 170 ss.; M. MAIURO, ‘*Res Caesaris*’. *Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato*, Bari, 2012, 13 ss.; S. GALEOTTI, ‘*Res*’, cit., 455 s.

⁷³ Cfr. E. KLEBS, ‘*Prosopographia imperii romanī*’ (d’ora in avanti *PIR*), I, Berlin, 1897, 281 s., nr. 230 e E. GROAG, voce *Calpurnius* (nr. 70), in *RE*, 3.1, Stuttgart, 1897, coll. 1380-1382. Per un ritratto del personaggio e i suoi rapporti con Augusto, Tiberio e Germanico, v. anche D. SHOTTER, *Cnaeus Calpurnius Piso, legate of Syria*, in *Historia*, 23.2, 1974, 229-245; T.T. RAPKE, *Tiberius, Piso, and Germanicus*, in *AClass*, 25, 1982, 61-70; M. PANI, *La missione di Germanico in Oriente: politica estera e politica interna*, in *Germanico. La persona, la personalità, il personaggio nel bimillenario dalla nascita. Atti del Convegno (Macerata-Perugia, 9-11 maggio 1986)*, a cura di G. Bonamente e M.P. Segoloni, Roma, 1987, 1-3, 17; B. GALLOTTA, *Germanico*, Roma, 1987, 147 ss.; W. ECK, *Mord im Kaiserhaus? Ein politischer Prozeß im Rom des Jahres 20 n.Chr.*, in *Jahrbuch des Historischen Kollegs 1996*, München, 1997, 116 ss.; E. DĄBROWA, *The governors of Roman Syria from Augustus to Septimius Severus*, Bonn, 1998, 32 ss., 139 ss.; F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 1-35.

⁷⁴ *Sc. de Cn. Pisone patre*, l. 27. V. anche Tac. *Ann.* 2.43.2 e 4.21.1. Sulle scelte terminologiche delle fonti con riguardo al ritratto di Pisone, v. A. COOLEY, *The moralizing message of the ‘senatus consultum de Cn. Pisone patre’*, in *G&R*, 45.2, 1998, 204 s.

Pisone affianca da quasi mezzo secolo i Cesari⁷⁵, quando diviene il protagonista d’uno degli episodi più controversi del principato di Tiberio.

Nel 17 d.C., un decreto senatorio⁷⁶, ratificato *pro forma* dai comizi (*lex ad populum lata esset*)⁷⁷, conferisce, su proposta del *princeps*, l’*imperium maius* (*quam ei qui eam provinciam proconsule optineret*) *de transmarinis provinciis*⁷⁸ a Germanico, inviato in Oriente per comporre la turbolenta situazione armena⁷⁹. Il suo potere⁸⁰,

⁷⁵ Tac. *Ann.* 3.16.4. Sul punto v. i rilievi di T.T. RAPKE, *Tiberius*, cit., 63; B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 154 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 5 ss.

⁷⁶ *Tab. Siar. frg.* I, ll. 23-24: *alius aptior locus Ti(berio) Caesari Aug(usto) principi nostro [uidebatur in iis regionibus quarum] | curam et tutelam Germanico Caesari ex auctori[tate huius ordinis ipse mandauisset;]* (cito nell’edizione J. GONZÁLEZ, *Tácito y las fuentes documentales: SS.CC. ‘de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis)’ y ‘de Cn. Pisone patre’*, Sevilla, 2002, 299 ss.); ‘*Sc. de Cn. Pisone patre*’, ll. 30-32. Cfr. anche Tac. *Ann.* 2.43.1; Ios. Flav. 18.2.53: καὶ ψηφίζεται ἡ σύγκλητος Γερμανικὸν πέμπειν διορθώσοντα τὰ κατὰ τὴν ἀνατολήν. Sul valore da ascrivere alla locuzione ‘*ex auctoritate huius ordinis*’ v. W.D. LEBEK, *Der Proconsulat des Germanicus und die Auctoritas des Senats*, in *ZPE*, 87, 1991, 103-124; F. GRELLE, *Il ‘senatus consultum’*, cit., 229.

⁷⁷ Sulla quale cfr. O. LICANDRO, *La ‘praefectura Aegypti’ fra conservazione e innovazione istituzionale*, in *MEP*, 10, 2007, 71 s. Mi allineo, sotto questo profilo, alla posizione del professor Pierangelo Buongiorno, con il quale ho avuto modo di discutere ampiamente il problema dei rapporti fra *decreta senatus* e *leges publicae* nel corso del mio soggiorno presso la Westfälische Wilhelms-Universität.

⁷⁸ *Tab. Siar. frg.* I, ll. 15-16: *exercitus p(opuli) R(omani) ordinato statu Galliarum proco(n)s(ul) missus in transmarinas pro[vincias Asiae?;] | in conformandis iis regnisque eiusdem tractus ex mandatis Ti(beri) C(a)esaris Au(g)usti*. Cfr. anche Vell. 2.129.3; Suet. *Cal.* 51.3. Sulla natura e l’ampiezza dell’*imperium de transmarinis provinciis* v. P. ARNAUD, ‘*Transmarinae provinciae*’: réflexions sur les limites géographiques et sur la nature des pouvoirs en Orient des ‘*corégents*’ sous les règnes d’Auguste et de Tibère, in *CG*, 5.1, 1994, 221-253, in particolare, sui poteri di Germanico, 226 ss. (v. anche oltre nt. 80).

⁷⁹ V. M. PANI, *La missione*, cit., 8-11.

⁸⁰ Sui poteri conferiti a Germanico, cfr. B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 189 s.; M. GRIFFIN, *The Senate’s story*, cit., 255; FR. HURLET, *Les collègues*, cit., 181 ss.; G. ZECCHINI, *Regime*, cit., 316 s.; K.M. GIRARDET, ‘*Imperium*’, cit., 219 ss.; M. PANI, *La missione*, cit., 1; ID., *L’imperium di Tiberio*, cit., 253, 257 ss. (in particolare sul problema della gerarchia

secondo solo a quello del *princeps*⁸¹, dev’essere riconosciuto in tutte le province *quae mari dividuntur*⁸², dunque anche in Siria, della quale Gaio Pisone è contestualmente nominato *legatus Augusti pro pretore*⁸³. Stando al resoconto degli *Annales*, l’incarico di *adiutor* di Germanico gli viene affidato da Tiberio ‘*auctore senatu*’, notizia che non trova però conferma nel testo del *Sc.*⁸⁴.

degli *imperia*); J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs*, cit., 135-137; F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 15-22, 55 ss.

⁸¹ *Sc. de Cn. Pisone patre*, ll. 34-36: *lex ad populum lata esset, ut in quamcumq(ue) provinciam venisset, maius ei imperium | quam ei qui eam provinciam proco(n)s(ule) optineret, esset, dum in omni re maius imperi | um Ti. Caesari Aug(usto) quam Germanico Caesari esset, tamquam ipsius arbitri et potestatis omnia*. Diversamente da Tac. *Ann.* 2.43.1, il testo del *Sc.* non riporta alcuna indicazione in merito alla posizione di Germanico rispetto ai *legati Caesaris*. Se ne potrebbe trarre una prova dell’atteggiamento sostanzialmente ambiguo di Tiberio nei confronti del nipote e delle sue prerogative: pur assegnandogli, infatti, poteri amplissimi, non ne chiarisce i rapporti con l’*adlectus* Pisone. Quest’ultimo, per altro, risulta vincolato nella sua attività dai *mandata principis*, diversamente da Germanico, destinatario di semplici *epistulae*. Sembrerebbe allora che Pisone non sia sottoposto in modo diretto all’*imperium maius* di Germanico, bensì unicamente a quello *maximum* di Tiberio: v. F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 56 s. Cfr. anche M. PANI, *Principe*, cit., 68 ss.

⁸² Tac. *Ann.* 2.43.2.

⁸³ V. però le osservazioni di A. STORCHI MARINO, *Tacito*, cit., 2-7 (nel confronto con la lezione di Tacito).

⁸⁴ Tac. *Ann.* 3.12.1: *patris sui legatum atque amicum Pisonem fuisse adiutoremque Germanico datum a se auctore senatu rebus apud Orientem administrandis*. La notizia tacitiana lascia intendere un coinvolgimento diretto dei *patres* nella nomina di Pisone. Non è possibile in questa sede discutere le scelte narrative di Tacito e le sue fonti; rinvio pertanto, *ex plurimis*, a M. GRIFFIN, *The Senate’s story*, cit., 258-261; T.D. BARNES, *Recensione a* W. ECK – A. CABALLOS – F. FERNÁNDEZ, *Das ‘Senatus consultum de Cn. Pisone patre’*, München, 1996, in *Phoenix*, 52.1-2, 1998, 135-143; A. DE VIVO, *Il ‘senatus consultum de Cn. Pisone patre’ e Tacito*, in *Costruire la memoria. Ricerche sugli storici latini*, Napoli, 1998, 113-123; A.J. WOODMAN, *Tacitus reviewed*, Oxford, 1998, 239 ss.; A. YAKOBSON, *The princess of inscriptions. ‘Senatus consultum de Cn. Pisone patre’ and the early years of Tiberius’ reign*, in *SCI*, 17, 1998, 217 ss.; W.D. LEBEK, *Tacitus*, cit., 195 ss.; R.J.A. TALBERT, *Tacitus and the ‘senatus consultum de Cn. Pisone patre’*, in *AJPh*, 120.1, cit., 89-97; M. PANI, *Memoria dei Cesari e organizzazione del ‘novus status rei publicae’*, in *Commemorazione di Germanico nella*

Sebbene qui Tacito riferisca – attingendo con ogni probabilità agli *acta senatus* – le parole del *princeps*, mi pare comunque un dettaglio narrativo di un certo interesse, poiché, se corrispondente a verità, potrebbe essere un ulteriore indizio a sostegno della tesi che nega l’esistenza di un assetto (almeno formalmente) ‘diarchico’ nel governo delle *provinciae*⁸⁵.

Quale che sia il – dubbio – coinvolgimento dei *patres* nell’assegnazione di Pisone a Germanico, i rapporti tra i due appaiono da subito conflittuali⁸⁶: il primo rimprovera al nipote del *princeps* l’eccessiva simpatia per le usanze ellenistico-orientali⁸⁷, lo avversa in modo manifesto sia ad Atene che a Rodi⁸⁸, e, soprattutto, ne sfrutta la temporanea assenza dal territorio della Siria per ingraziarsi in ogni modo i favori dell’esercito⁸⁹. Il secondo,

documentazione epigrafica. Convegno Internazionale di Studi (Cassino, 21-24 ottobre 1991), a cura di A. Fraschetti, Roma, 2000, 201-219; M.A. GIUA, *Tra storiografia e comunicazione ufficiale*, in *Athenaeum*, 88, 2000, 271 ss.; J. GONZÁLEZ, *Tácito*, cit., 49 ss.; A. CARPENTIERI, *Strategie letterarie tacitiane: l’affaire-Germanico e la criptica accusa dello storico a Tiberio*, in *Sileno*, 32, 2006, 27-40; ID., *Intratestualità in Tacito: le parole di Tiberio ed i codicilli a Pisone compositi (Ann. III 12, 1 e 16, 3-4)*, in *Lexis*, 25, 2007, 381-398.

⁸⁵ In questo caso, infatti, non mi parrebbe eccezionale un coinvolgimento dei *patres* nelle scelte relative alla legazione di una *provincia Caesaris*. Diversa interpretazione ne dà, muovendo dal racconto di Tacito (ma non era ancora stato rinvenuto il *Sc.*), M. PANI, *La missione*, cit., 1 s., secondo il quale la scelta di Pisone avrebbe obbedito a ragioni di opportunità politica e sarebbe stata condizionata dal senato. Su posizioni analoghe anche B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 155 ss., che, tuttavia, osserva: «l’affermazione di Tiberio [...] ha anche lo scopo di scaricare sul Senato la responsabilità della [...] nomina» (156, nt. 23). Incline ad accogliere questa seconda ipotesi A. CARPENTIERI, *Intratestualità*, cit., 383 ss. (in questo caso con costanti rimandi proprio al testo del *Sc.*).

⁸⁶ *Sc. de Cn. Pisone patre*, ll. 26-27 e 36-39; Tac. *Ann.* 2.57.1-3, 2.69.1.

⁸⁷ Tac. *Ann.* 2.57.4.

⁸⁸ Tac. *Ann.* 2.55.1.

⁸⁹ *Sc. de Cn. Pisone patre*, ll. 52-54. V. anche Tac. *Ann.* 2.55.5.

ormai in agonia, *componit epistulas quis amicitiam ei renuntiabat* e lo allontana dalla provincia⁹⁰.

Non sorprende, pertanto, che alla morte di Germanico, nell’ottobre del 19 d.C., in molti sospettino (pur in assenza di reali prove) che sia stato il *legatus* a volerne l’avvelenamento⁹¹. Il grande favore popolare, di cui gode in Roma il nipote di Tiberio, ne enfatizza per altro la morte⁹² al punto da costringere⁹³ il *princeps* ad ascoltare accusatori e accusato⁹⁴, per poi *remittere integram causam ad senatum*⁹⁵. Pisone, com’è noto, preferisce però sottrarsi al giudizio con il suicidio: *perfosso iugulo, iacente humi gladio, repertus est*⁹⁶ prima dell’emanazione del *decretum* di condanna.

⁹⁰ Tac. *Ann.* 2.70.2. Secondo il *Sc.* (ll. 48-49), tuttavia, è Pisone ad allontanarsi volontariamente.

⁹¹ *Sc. de Cn. Pisone patre*, l. 28. V. Tac. *Ann.* 2.69.3.

⁹² Tac. *Ann.* 2.83-84, 3.4-5.

⁹³ Tac. *Ann.* 3.11.2.

⁹⁴ Tac. *Ann.* 3.10.1-2.

⁹⁵ Tac. *Ann.* 3.10.3.

⁹⁶ Tac. *Ann.* 3.15.3. V. anche *Sc. de Cn. Pisone patre*, ll. 6-7. Da ricordare che, stando al Digesto, privarsi della vita, in caso d’imputazione per *crimen maiestatis*, era inteso come confessione (Marcian. *lib. sing. de delat.* D. 48.21.3pr.-1): J. ERMANN, *Das ‘senatus consultum’*, cit., 382 s.; A. MANFREDINI, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino, 2008, 55-99; A. MANNI, *Recensione a A. MANFREDINI, Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino, 2008, in *ZSS*, 128, 2011, 634 s. Sul tema del suicidio nei processi d’età tiberiana rinvio inoltre a F. COSTANTINO, *Processi e suicidi nell’età di Tiberio*, in *Fazioni*, cit., 237-247 e a F. D’IPPOLITO, *Etica e stato in età giulio-claudia*, in *Seneca uomo politico e l’età di Claudio e di Nerone. Atti del Convegno internazionale (Capri, 25-27 marzo 1999)*, a cura di A. De Vivo ed E. Lo Cascio, Bari, 2003, 16-21; T.D. HILL, ‘Ambitiosa mors’. *Suicide and self in Roman thought and literature*, New York-London, 2004, 183 ss., in particolare 208 s.; A. MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., 209 s., 217, nt. 85; A. MANNI, ‘Mors omnia solvit’. *La morte del ‘reus’ nel processo criminale romano*², Napoli, 2013, 256 ss. Altra letteratura in F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 79, nt. 50.

3.1. *Il Sc. de Cn. Pisone patre*

Il *Sc. de Cn. Pisone patre* costituisce il contenuto di un documento epigrafico rinvenuto alla fine degli anni Ottanta del Novecento nel territorio che fu della *Baetica* romana. La lunga iscrizione (176 linee) documenta la delibera del senato che il 10 dicembre del 20 d.C.⁹⁷ suggellò il processo per la morte di Germanico⁹⁸; un processo, quello relativo all’‘affaire Piso’, senz’altro politico «und genau so politisch fiel auch die schriftliche Fassung des Urteils in dem s. c.»⁹⁹.

Politica, a mio avviso, è prima di tutto la scelta di deferire alla *cognitio patrum* la causa¹⁰⁰.

Non credo, infatti, come pure sostenuto in dottrina, che il senato abbia già una competenza giurisdizionale specifica¹⁰¹ in

⁹⁷ *Sc. de Cn. Pisone patre*, l. 1: *A(nte) d(iem) IIII eid(us) Dec(embres) in Palatio in porticu, quae est ad Apollinis.*

⁹⁸ Sul *decretum* con il quale si conclude la *cognitio senatoria*, cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 135 ss.; B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 222.

⁹⁹ W. ECK, *Mord*, cit., 131. Sul punto cfr., *ex plurimis*, M.L. PALADINI, *L’imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno*, in *RBPh*, 46.1, 1968, 32 ss.; A. COOLEY, *The moralizing message*, cit., 199-212; D.S. POTTER, *Political theory in the ‘senatus consultum pisonianum’*, in *AJPh*, 120.1, cit., 65-88; A. SUSPÈNE, *Un ‘procès politique’ au début de l’Empire romain. Le cas de Pison père*, in *RH*, 656.4, 2010, 845-871. Il valore politico del *Sc.* si riverbera sull’ampiezza della sua diffusione: v. A. COOLEY, *The moralizing message*, cit., 208 s.; A. SUSPÈNE, *Un procès*, cit., 867-870.

¹⁰⁰ Per Cassio Dione il fine sarebbe quello di far ricadere sul senato la responsabilità dei numerosi suicidi (Cass. Dio 58.16.3). Cfr. anche H. FURNEAUX, *The Annals of Tacitus*, I², Oxford, 1896, 405, nota a l. 8; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 10, 16, 26 ss., 67 ss.; W. KIERDORF, *Die Einleitung des Piso-Prozesses (Tac. Ann. 3,10)*, in *Hermes*, 97.2, 1969, 246 ss.; T.T. RAPKE, *Tiberius*, cit., 65.

¹⁰¹ Cfr. E. CIACERI, *Processi politici e relazioni internazionali. Studi sulla storia politica e sulla tradizione letteraria della repubblica e dell’impero*, Roma, 1918, 272; M.L. PALADINI, *L’imperatore*, cit., 34; EAD., *Il processo pisoniano nella Roma di Tiberio*, in *Fazioni*, cit., 226. *Contra* i rilievi di F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 7 ss. e J.S. RICHARDSON, *The Senate*, cit., 517 s.

materia di *crimen maiestatis*¹⁰². In questo caso, per altro, mi pare chiaramente documentato che intervenga su rinvio¹⁰³ – non delega di giurisdizione¹⁰⁴ – del *princeps*.

Tre ritengo possano essere le ragioni della decisione di Tiberio: da un lato, allontanare da sé l’implicita accusa di complicità con Pisone¹⁰⁵; dall’altro, sottoporre alla giurisdizione senatoria un soggetto noto per le sue simpatie conservatrici¹⁰⁶, di fatto destinandolo, con un processo dall’alta valenza politica, a condanna certa¹⁰⁷.

¹⁰² Auct. *ad Heren.* 4.35.2; Ulp. 7 *de off. proc.* D. 48.4.1 pr. Sul *crimen maiestatis* v. B. KÜBLER, voce *Maiestas*, in *RE*, 14.1, Stuttgart, 1928, coll. 542-559; R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’ in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1967; M. PANI, *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma, 1997, 241 s.; A. YAKOBSON, *The princess*, cit., 220 ss.; R. DE CASTRO-CAMERO, *El ‘crimen maiestatis’ a la luz del Senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Sevilla, 2000, 25 ss.; F. D’IPPOLITO, *Etica*, cit., 11-16; F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 106 ss.

¹⁰³ Cfr. M. PALADINI, *Il processo*, cit., 225 s.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*², Milano, 1998, 234, in particolare nt. 163; J. ERMANN, *Das ‘senatus consultum’*, cit., 381 ss. (lo studioso ritiene, per altro, che il ruolo del senato nel processo sia quello di un *consilium principis*).

¹⁰⁴ L. FANIZZA, *L’amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti, problemi*, Roma, 1999, 55 s.; F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 125-127. Sull’eventuale delega delle competenze giurisdizionali da parte del *princeps* v. anche M. TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989, 398 s.; F. ARCARIA, ‘*Senatus censui*’. *Attività giudiziaria e attività normativa del Senato in età imperiale*, Milano, 1992, 15 ss., 54 ss.; L. FANIZZA, *L’amministrazione*, cit., 145 ss.; S. RANDAZZO, *Doppio grado di giurisdizione e potere politico nel primo secolo dell’Impero*, in *Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi. Atti del convegno (Siena, 13-15 dicembre 2001)*, Milano, 2011, 242 s. (anche se il contributo è principalmente dedicato alla *appellatio*).

¹⁰⁵ F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 26; M.L. PALADINI, *L’imperatore*, cit., 32; T.T. RAPKE, *Tiberius*, cit., 65.

¹⁰⁶ Tac. *Ann.* 2.35.1-2. Cfr. T.T. RAPKE, *Tiberius*, cit., 63 s.; G. ZECCHINI, *Regime*, cit., 313 s.; A. SUSPÈNE, *Un procès*, cit., 850 s.

¹⁰⁷ V. le considerazioni di F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 62-64 sull’influenza esercitata dal *princeps* nella composizione del senato e la progressiva riduzione della presenza, all’interno dell’assemblea dei *patres*, di membri appartenenti all’antico

Una terza ragione potrebbe essere riscontrata in un motivo d’ordine squisitamente giuridico, cioè per ovviare alla rigidità dell’*ordo iudiciorum publicorum* ed estendere l’ipotesi di *crimen maiestatis* all’avvelenamento di qualcuno che non è il *princeps*, ma resta un membro della *domus Augusta*¹⁰⁸.

Non credo, invece, che ricorra in questo caso il concorso di più reati (*crimen maiestatis* e *veneficium*), sicché il deferimento ai *patres* potrebbe essere giustificato con quanto riferisce Quintiliano¹⁰⁹ circa la possibilità di giudicare in senato, nell’ambito di un solo processo, più delitti commessi dalla stessa persona¹¹⁰. Dal testo del

patriziato romano. Cfr. anche P. GARNSEY, *Social status and legal privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970, 41 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*², cit., 237; A. COOLEY, *The moralizing message*, cit., 210; F. D’IPPOLITO, *Etica*, cit., 13 s.; A. SUSPÈNE, *Un procès*, cit., 865 s.

¹⁰⁸ Tac. *Ann.* 3.12.7. Cfr. E. CIACERI, *Processi*, cit., 272 s.; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 17-19; R.J.A. TALBERT, *The senate*, cit., 461; B. SANTALUCIA, *Studi*, cit., 219 s. L’accusa di *crimen maiestatis* per l’avvelenamento (presunto: *Sc. de Cn. Pisone patre*, l. 28) di Germanico, a mio avviso, dovrebbe comunque intervenire a prescindere dall’appartenenza di quest’ultimo alla *domus Augusta*: il nipote di Tiberio opererebbe in Oriente, infatti, come ‘emissario’ non solo del *princeps*, ma anche del *senatus* (con poteri superiori a un comune *proconsul*: *Sc. de Cn. Pisone patre*, l. 33), il che lo renderebbe assimilabile a un magistrato della *res publica*, il cui assassinio (diversamente da quanto sembra lasciar intendere Tac. *Ann.* 2.79.1.) rientrerebbe tra i casi previsti dalla *lex Iulia de maiestate* (Ulp. 7 *de off. proc.* D. 48.4.1.1).

¹⁰⁹ Quint. *Inst.* 3.10.1: *ceterum causa omnis, in qua pars altera agentis est, altera recusantis, aut unius rei controversia constat aut plurium. haec simplex dicitur, illa coniuncta. una controversia est per se furti, per se adulterii. plures aut eiusdem generis, ut in pecuniis repetundis, aut diversi, ut si quis sacrilegii et homicidii simul accusetur. quod nunc in publicis iudiciis non accidit, quoniam praetor certa lege sortitur, principum autem et senatus cognitionibus frequens est et populi fuit; privata quoque iudicia saepe unum iudicem habere multis et diversis formulis solent.*

¹¹⁰ L’ipotesi è avanzata da F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 89, nt. 38, ma la studiosa non aveva ovviamente a disposizione il testo del *Sc. V.* anche G. GILBERTI, *La memoria del principe. Studi sulla legittimazione del potere nell’età giulio-claudia*, Torino, 2003, 59, nt. 111.

Sc. mi pare, infatti, che risulti un solo *crimen*, sebbene variamente declinato: quello *maiestatis*¹¹¹.

Data la natura dell’imputazione, contenuto politico (sebbene con evidenti riflessi giuridici) hanno gran parte delle accuse mosse a Pisone¹¹². A Germanico era stato infatti conferito, con *lex publica*, un *imperium* inferiore solo a quello del *princeps*: disattendendone gli ordini, dunque, il *legatus* avrebbe infranto il *ius publicum*¹¹³, che poggia sulla *lex*, definita da Capitone (che figura fra i redattori del *Sc.*)¹¹⁴ ‘*generale iussum populi (rogante magistratu)*’¹¹⁵. Più precisamente, gli si rimprovera di non aver obbedito al superiore proprio con riguardo alla questione armena¹¹⁶, che aveva portato il *princeps* (*ex auctoritate senatus*) a inviare in Asia il nipote con pieni poteri d’intervento.

L’ostilità mostrata da Pisone a Germanico – la sua insubordinazione¹¹⁷, l’inosservanza di una ‘catena di comando’ disposta con legge comiziale¹¹⁸ – costituisce un atto di manifesta aggressione alla *maiestas* del *populus Romanus*: la *cognitio patrum*, presieduta dal *princeps*, esprime, dunque, la volontà di sottoporre al

¹¹¹ Cfr. A. SUSPÈNE, *Un procès*, cit., 858. Le accuse di *veneficium* si rivelano, nei fatti, di scarsa consistenza e, a mio parere, sarebbero comunque ‘assorbite’ nell’ipotesi di assassinio di un ‘agente della *res publica*’ (v. sopra nt. 108).

¹¹² Cfr. R. DE CASTRO-CAMERO, *El ‘crimen’*, cit., 33 ss.

¹¹³ Cfr. A. YAKOBSON, *The princess*, cit., 219, 221 s. (adesivo F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 53 s.); G. ZECCHINI, *Regime*, cit., 316 ss.

¹¹⁴ *Sc. de Cn. Pisone patre*, l. 2: *G(aius) Ateius L(uci) F(ilius) Ani(ensi tribu) Capito*.

¹¹⁵ Gell. *Noct. Att.* 10.20.2.

¹¹⁶ *Sc. de Cn. Pisone patre*, ll. 37-38.

¹¹⁷ Che l’insubordinazione militare costituisca una violazione della *maiestas* del *populus romanus* lo ricaviamo anche da Cic. *fin.* 1.23 e Liv. 8.7.15-18, ove è riferita la vicenda del console Tito Manlio Torquato, il quale antepose la *patria maiestas* all’amore di padre, ordinando la decapitazione del figlio che, a dispetto dei suoi ordini, non si era astenuto dal combattere.

¹¹⁸ Così F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 53, 57, 99 ss. V. però sopra nt. 81.

massimo ‘organo’ della *res publica* il giudizio sulla potenziale (e gravissima) minaccia¹¹⁹.

Ma il *crimen maiestatis* conosce, nella vicenda pisoniana, almeno altre due declinazioni.

Oltre al misconoscimento della *maiestas* della *domus Augusta*¹²⁰, il *legatus* si vede, infatti, imputare un’accusa assimilabile alla

¹¹⁹ Secondo T.T. RAPKE, *Tiberius*, cit., 65, invece, «just as Tiberius had made the Senate partially responsible for the decision to appoint Piso to Syria, likewise he insisted that it accept responsibility for judging his conduct». Sul fondamento della giurisdizione senatoria, v. i rilievi di A. YAKOBSON, *The princess*, cit., 213-216 e G. GILBERTI, *La memoria*, cit., 93, nt. 106.

¹²⁰ *Sc. de Cn. Pisone patre*, ll. 32-33. La definizione di *maiestas domus Augustae* avrebbe trovato in occasione del processo a Pisone la sua codificazione: cfr. A. COOLEY, *The moralizing message*, cit., 199, 207 s.; B. SAVERY, *Family*, cit., 320 ss., 327 ss.; F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 106 ss., 113-116, 124 s.; A. SUSPÈNE, *Un procès*, cit., 862-865. Sull’elaborazione del concetto di *domus Augusta*, che amplia l’ambito agnazio della famiglia aristocratica romana inserendovi anche i *cognati* e gli *adfines*, cfr. R.P. SALLER, ‘*Familia*’, ‘*domus*’, and the Roman conception of the family, in *Phoenix*, 38.4, 1984, 336-355; F. MILLAR, *Ovid and the ‘domus Augusta’*. *Rome seen from Tomoi*, in *JRS*, 83, 1993, 1-17; M. CORBIER, *La maison des Césars*, in *Épouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée*, a cura di P. Bonte, Paris, 1994, 243-291; EAD., *À propos de la ‘Tabula Siarensis’: le Sénat, Germanicus et la ‘domus Augusta’*, in *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial*, a cura di J. Gonzales Fernandez, Madrid, 1994, 39-85; EAD., *Male power and legitimacy through women: the ‘domus Augusta’ under the Julio-Claudians*, in *Women in antiquity. New assessments*, a cura di R. Hawley e B. Levick, London-New York, 1995, 178-193; M.B. FLORY, *Dynastic ideology, the ‘domus Augusta’, and imperial women: a lost statuery group in the ‘Circus Flaminius’*, in *TAPhA*, 126, 1996, 287-306; M. CORBIER, ‘*Maiestas domus Augustae*’, in *Varia epigraphica. Atti del colloquio internazionale di epigrafia (Bertinoro, 8-10 giugno 2000)*, a cura di G. Angeli Bertinelli e A. Donati, Faenza, 2001, 155-199; M. PANI, *La corte dei Cesari fra Augusto e Nerone*, Roma, 2003, 17-19; B. SEVERY, *Augustus and the family at the birth of the Roman empire*, New York, 2003, 68, 213-231; PH. MOREAU, *La ‘domus Augusta’ et les formations de parenté à Rome*, in *CG*, 16, 2005, 7-23.

*perduellio*¹²¹: quella di aver corrotto la disciplina militare e scatenato in Siria una *seditione* che avrebbe potuto, infine, condurre a una nuova guerra civile¹²².

Il ‘come’ Pisone abbia provato ad assicurarsi il favore dei soldati costituisce una sezione minima del testo della fortunata scoperta epigrafica: appena due linee, tuttavia, offrono agli studi sulla finanza imperiale un prezioso contributo alla soluzione del problema della configurazione giuridica del *fiscus*, giacché si tratta della testimonianza più risalente (e ufficiale) di una sua esplicita connessione al *princeps*.

3.2. (Segue) ll. 54-55

Sc. de Cn. Pisone Patre, ll. 52-55: qui militarem disciplinam a divo Aug(usto) institutam et | servatam a Ti. Caesar(e) Aug(usto) corrupisset, non solum indulgendo militibus, <ne> | his, qui ipsis praesunt, more vetustissimo parerent, sed etiam donativa suo | nomine ex fisco principis nostri dando ...

Pisone vede aggiungersi all’accusa, già di per sé gravissima, d’aver corrotto la disciplina militare introdotta d’Augusto e preservata da Tiberio, quella d’aver conseguito tale risultato mediante donativi elargiti a nome proprio, ma provenienti *ex fisco principis*.

L’uso al singolare del termine ha trovato particolare risalto nelle pagine di Felice Mercoliano, per il quale testimonierebbe, in ultima analisi, l’istituzionalizzazione, già al tempo di Tiberio, del

¹²¹ Per la definizione di *perduellio* v. Gai 2 *ad l. duod. tab.* D. 50.16.234 pr.: *Quos nos hostes appellamus, eos veteres ‘perduelles’ appellabant, per eam adiectionem indicantes cum quibus bellum esset.* V. anche R. DE CASTRO-CAMERO, *El ‘crimen’*, cit., 28-33.

¹²² *Sc. de Cn. Pisone patre, ll. 45-46 e ll. 52-57.*

fiscus come cassa centrale unitaria della finanza imperiale¹²³. La violazione imputata al *legatus* consisterebbe, quindi, nel fatto che, «elargendo donativi dal *fiscus*, che è del principe ..., a soldati che poi si chiamano *Pisoniani*, Pisone si propone come titolare del *fiscus*, cioè come principe: è un’ulteriore conferma del *crimen maiestatis*»¹²⁴.

Sebbene concordi con altre conclusioni cui perviene lo studioso¹²⁵, questa ricostruzione mi pare enfatizzare in modo eccessivo un dato linguistico che può essere, a mio avviso, spiegato in altro modo. Non credo, infatti, che il *Sc.* alluda con *fiscus* a una ‘tesoreria’ centrale del *princeps*¹²⁶, piuttosto si riferisca – il che non sarebbe comunque privo di significative implicazioni giuridiche – alla cassa della provincia di Siria. Detto altrimenti, ritengo che il *Sc. de Cn. Pisone patre* documenti come, nei primi decenni dell’era volgare, la tesoreria di una provincia sottoposta al controllo diretto del *princeps* possa essere definita ‘*fiscus principis nostrri*’ (sebbene la dicitura non compaia, ad esempio, nell’iscrizione funeraria di *Musicus Scurranus*, pressoché coeva)¹²⁷, identificando risorse ch’egli acquisisce direttamente (e poi amministra per il tramite dei suoi *legati*) per ottemperare ai compiti di governo¹²⁸.

Non penso, invece, che provi l’istituzionalizzazione di una cassa pubblica alternativa all’*aerarium* (se mai si potrebbe ipotizzare,

¹²³ F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 39, 129 ss. e nt. 137, diversamente da quanto affermato nel cap. 4, § 5, 127 ss., quando si prospetta, a mio avviso più correttamente, l’avvio di un processo di ‘istituzionalizzazione progressiva’ del *fiscus*.

¹²⁴ F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 133.

¹²⁵ Ad esempio l’irriducibilità del *fiscus* a semplice ‘patrimonio privato’ (F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 132).

¹²⁶ Cfr. S. PULIATTI, *Il ‘De iure fisci’ di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, 106 ss. e nt. 76 (una ‘istituzionalizzazione’ successiva al I secolo d.C. spiegherebbe anche il tardo fiorire dell’interesse giurisprudenziale per le problematiche fiscali: così a pagina 99), 112 ss. e 115, nt. 92 per la bibliografia sul problema.

¹²⁷ Per la datazione del documento v. EDR 102406 (M. MEROLA, 13-06-2014).

¹²⁸ Così già E. LO CASCIO, ‘*Fiscus*’, cit., 167, 170.

più prudentemente, che il processo di costituzione del *fiscus*-tesoreria cominci ora ad avviarsi), per il semplice fatto che, a dispetto dell’ormai evidentemente riconosciuta coesistenza di due sistemi finanziari (da un lato quello facente capo al *populus*, dall’altro quello del *princeps*)¹²⁹, Tiberio si presenta sul piano istituzionale, non diversamente da Augusto, come soggetto ‘organico’ alla *res publica*, investito con *lex publica* dell’*imperium* in forza del quale assume l’*officium* di curarne gli interessi *vice populi*. Un compito di estrema responsabilità, il suo, come rivendica davanti al senato: *non aedilis aut praetoris aut consulis partis sustineo; maius aliquid et excelsius a principe postulatur*¹³⁰.

L’acquisizione, da parte del *princeps*, dei proventi delle province sottoposte alla sua amministrazione, troverebbe, dunque, un solido fondamento nel *ius publicum*, più precisamente nella *lex (de imperio)*, che valorizza il potere di carattere magistratuale affidatogli – un potere anch’esso ‘pubblico’, perché conferito dal *populus*. Amministratore di territori *non pacati*, Tiberio non avrebbe eccedenze da trasferire all’*aerarium*, come già il suo predecessore. Al pari di Augusto, dunque, incamera risorse la cui destinazione è definita dall’*officium* ricoperto¹³¹, benché esse siano materialmente inglobate all’interno del suo patrimonio personale – termine del quale, come si è visto, *fiscus* è sinonimo.

Con riguardo alle *ll.* 54-55, a me pare che i contestati *donativa suo nomine ex fisco principis* possano essere considerati l’ennesima declinazione della principale accusa mossa a Pisone: l’aver deliberatamente violato la ‘gerarchia’ di *imperia* cui era sottoposto (sebbene – va detto – essa appaia ancora ambigua e tutt’altro che

¹²⁹ Coesistenza che deve essere intesa quale ‘rapporto osmotico’ fra risorse patrimoniali, non come ‘gestione diarchica’ della fiscalità.

¹³⁰ Tac. *Ann.* 3.53.3.

¹³¹ Sui vincoli di destinazione nell’uso dei *fisci*, v. anche TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.2², cit., 957-961, 958, nt. 2 e 959-961, nt. 2.

definita). Il ragionamento di Mercogliano è corretto, ma omette di evidenziare un passaggio, a mio avviso, fondamentale: gestendo il *fiscus* come proprio, sebbene quelle risorse spettino al *princeps* (e gli spettino in quanto amministratore del territorio *vice populi Romani*), il legato disconoscerebbe prima di tutto l’autorità di Tiberio, poi la *maiestas* del *populus Romanus*, che quelle province ha formalmente affidato al Cesare.

Dal testo del *Sc.*, infatti, emerge senza ambiguità come al *legatus* non si contesti l’uso dei fondi provinciali – uso legittimato dalla sua posizione di delegato del *princeps* – ma la destinazione data agli stessi, estranea al ruolo ricoperto, non autorizzata dai superiori e, per giunta, finalizzata ad armare un esercito personale (con tutto quel che una simile scelta avrebbe potuto richiamare alla memoria dei romani)¹³².

Date queste premesse, credo che perdano definitivamente consistenza le argomentazioni di chi esclude che cespiti ‘pubblici’ possano essere acquisiti dal *princeps* all’interno del proprio patrimonio, poiché «the vast majority of references to the Fiscus do not concern either public funds or their administration»¹³³.

Continuare a difendere una simile posizione, nei fatti, non può che portare a interpretazioni forzate dello stesso *Sc. de Cn. Pisone patre*.

Michael Alpers, ad esempio, ipotizza che l’accusa mossa a Pisone sia quella d’aver conferito *nomine proprio*, anziché *nomine principis*, i *donativa* che quest’ultimo, utilizzando fondi privati, avrebbe destinato all’esercito¹³⁴. Dal *Sc.*, tuttavia, non emerge alcuna disposizione di Tiberio orientata in tale direzione. Peraltro

¹³² Cfr. A. COOLEY, *The moralizing message*, cit., 202.

¹³³ F. MILLAR, *The ‘fiscus’*, cit., 40.

¹³⁴ M. ALPERS, *Das nachrepublikanische Finanzsystem*, cit., 59 s., 308 s. *Contra*, però, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione*, cit., 453 ss.; E. LO CASCIO, ‘Fiscus’, cit., 169; F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 133.

sarebbe legittimo chiedersi come avrebbe potuto il *legatus* accedere alla sostanza personale del *princeps*, se caduto in disgrazia (a meno, ovviamente, di non accogliere la tesi secondo la quale Tiberio sarebbe stato il mandante dell’assassinio del nipote). Vi è poi un’altra osservazione da fare: non essendo *procurator principis*, cioè il soggetto deputato a gestire la *res privata* di Tiberio in Siria, Pisone non ne avrebbe comunque avuti a disposizione i beni privati, né nella provincia affidatagli, né nei territori limitrofi¹³⁵.

Movendo da presupposti non troppo dissimili, i curatori dell’edizione del *Sc* hanno invece finito con l’assimilare a un’ipotesi di furto la distrazione delle somme imputata al *legatus*, senza riuscire a chiarire, tuttavia, perché sia contestata a Pisone, come si è detto, non l’acquisizione delle stesse, quanto l’uso per un fine non autorizzato dal *princeps* (per altro effettuato *nomine proprio*)¹³⁶. Inoltre, come a buon diritto osserva Elio Lo Cascio, «bisognerebbe negare qualsiasi razionalità a Pisone, se egli avesse preso denaro senza permesso dal patrimonio privato del *princeps*»¹³⁷.

In conclusione, la circostanza che i *donativa* del *legatus* provengano da fondi riconosciuti come ‘di Tiberio’ mi pare avvalorare, da un lato, l’ipotesi di una progressiva (ed effettiva) istituzionalizzazione dell’‘ordinamento-*Caesar*’, in sostituzione dell’‘ordinamento-*populus*’, su alcuni territori provinciali (il che sarebbe dimostrato anche dall’ampiezza dell’*imperium* conferito al successore di Augusto); dall’altro, che non esista di fatto alcuna differenziazione fra il regime giuridico delle entrate tributarie di una provincia e le rendite patrimoniali percepite dal *princeps* come proprietario di beni o terre che si trovano sul territorio¹³⁸.

¹³⁵ E. LO CASCIO, ‘*Fiscus*’, cit., 169 s.

¹³⁶ W. ECK – A. CABALLOS – F. FERNÁNDEZ, *Das ‘Senatus consultum’*, cit., 174.

¹³⁷ E. LO CASCIO, ‘*Fiscus*’, cit., 169.

¹³⁸ E questo, spiega chiaramente il Mommsen, perché «die Frage nach dem vermögensrechtlichen Subject bei den fiscalischen Sachen unabhängig ist von der

4. La natura ‘privata’ del *fiscus*: riflessioni conclusive

La resistenza opposta da una parte della dottrina alla ricostruzione sopraesposta deriva dall’adozione di categorie concettuali estranee alla mentalità giuridica dei romani¹³⁹: si ritiene, infatti, che la natura ‘pubblica’ delle entrate fiscali importi obbligatoriamente la loro confluenza in una cassa anch’essa pubblica e, poiché per l’epoca di cui si sta parlando è improbabile l’esistenza di una tesoreria imperiale affiancata all’*aerarium*, allora l’espressione ‘*fiscus principis nostri*’ non può che riferirsi alla sostanza privata di Tiberio. Quest’ultimo, dunque, avrebbe incamerato solo le rendite prodotte dalle proprietà imperiali sul suolo provinciale, destinando invece all’*aerarium* i proventi di natura tributaria, non diversamente da Augusto, il cui rapporto con i redditi contributivi dei territori amministrati «was indistinguishable from that of a proconsul to such revenues under the Republic, and these revenues were still included in the single financial system of the Roman State, which we may label with the name ‘aerarium’»¹⁴⁰.

A me pare, tuttavia, che una simile lettura trascuri la sostanza dell’amministrazione finanziaria del primo principato, che è poi data da una «generale ingerenza al centro»¹⁴¹ del *princeps*, il quale,

anderen Frage, ob der Princeps berechtigt ist dieselben, resp. ihren Ertrag in den eigenen Nutzen zu verwenden» (TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, 2², cit., 958, nt. 2).

¹³⁹ V. sopra nt. 73.

¹⁴⁰ H. LAST, *The ‘fiscus’*, cit., 58.

¹⁴¹ A. GARZETTI, ‘*Aerarium*’, cit., 319, ora in *Scritti*, cit., 226. Cfr. anche T. RICE HOLMES, *The architect of the Roman Empire*, Oxford, 1928, 180 s.; H. LAST, *The ‘fiscus’*, cit., 58 s.; F. ARCARIA, *L’amministrazione finanziaria e fiscale*, in *Storia giuridica di Roma in età imperiale*, a cura di N. Palazzolo, Perugia, 1995, 61 s.; J. BLEICKEN, *Augustus. Eine Biographie*², Berlin, 1999, 306 ss.; D. KIENAST, *Augustus. Prinzeps und Monarch*³, Darmstadt, 1999, 91 ss.

come si è detto, vigila sull’intero sistema fiscale della *res publica*¹⁴², una volta assuntane la *cura*. La preminenza della posizione politica e sociale riconosciutagli trova, infatti, la sua giustificazione nell’assunzione di un *officium* che è anche un *onus*. Un peso soprattutto economico, per altro: la pace, dei cui benefici tutti sono chiamati a godere, richiede la costante presenza di legioni, dunque di tributi, attraverso i quali mantenere anche l’esercito. Le province più ‘dispendiose’, nondimeno, sono proprio quelle non pacificate: ne consegue che debba essere allora lo stesso *princeps*, attraverso soggetti delegati, a incamerare i proventi dei *fisci* locali, al fine d’impiegarli per adempiere alla propria missione di pacificatore¹⁴³. E li acquisisce come ‘propri’, in quanto – come documentano le fonti – il concetto ‘istituzionale’ di *imperium* si pone in una relazione di sostanziale equivalenza con quello ‘patrimoniale’ di *dominium*, descrivendo i due termini «un potere basato sull’esercizio dell’uno (*imperium*, illimitato nella pratica) e sulla disponibilità dell’altro (*patrimonium*, di dimensioni enormi, ma non infinito), che difficilmente potrebbero sussistere l’uno in assenza dell’altro»¹⁴⁴.

Ribadire l’identità giuridica di *patrimonium* e *fiscus* (almeno con riguardo alla metà del primo secolo dell’era volgare) implica allora non solo chiarire il problema della natura giuridica del secondo (la specificazione *principis* o *Caesaris* sottende una relazione di tipo privatistico, giacché *publicus*, nel mondo romano, è solo quanto appartiene al *populus*), ma anche risolvere la contraddizione apparente data da quegli aspetti della finanza imperiale che potremmo definire ‘pubblici’. Si tratta, per l’appunto, di un’incongruenza che i contemporanei non registrano, giacché non

¹⁴² Cfr. Cass. Dio 55.24.9, 55.25.4, 56.28.4.

¹⁴³ Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.2², cit., 959 e nt. 2 della pagina.

¹⁴⁴ M. MAIURO, ‘*Res Caesaris*’, cit., 15.

attiene al ‘soggetto di diritto’ dei beni, quanto alla loro destinazione¹⁴⁵.

In estrema sintesi: sulle terre provinciali che gli sono state affidate, l’*ordinamento-Caesar(is)* si sostituisce al governo del *populus*, e l’acquisizione dei redditi di origine contributiva consegue al conferimento dell’*imperium* (e di un *officium*), che ne regola (o dovrebbe condizionarne) l’uso. Il *princeps* è, invero, un evergete, il privato più ricco dell’impero, ma, soprattutto, è colui cui è rimessa la *cura* dell’impero: un concetto, questo, che riverbera l’aspetto ‘paternalistico’ del nuovo assetto ordinamentale¹⁴⁶. Il profilo finanziario del principato poggia (e si spiega), quindi, su un retroterra ideologico che riconosce sì al *princeps* la qualità di *privatus*, ma lo vede comunque come un *privatus sui generis*, poiché chiamato a sostenere – anche economicamente – la *res publica*¹⁴⁷.

Vale la pena di ricordare, allora, quanto scriveva Riccardo Orestano in critica alla cosiddetta ‘teoria diarchica’: «... Rispetto al principe, il *fiscus* è ‘oggetto’ di un diritto di cui egli è titolare; e ciò non ‘in quanto *princeps*’ o ‘in quanto organo dello Stato’, ma in quanto la sua preminenza nell’ambito dell’organizzazione pubblica – il suo ‘essere egli stesso ordinamento’ – lo legittimano a disporre di quel complesso di beni e dell’apparato amministrativo che li rendeva operanti. La ‘contrapposizione’ tra beni del fisco e *patrimonium principis* si risolve quindi in una mera differenziazione contabile»¹⁴⁸.

¹⁴⁵ V. sopra nt. 138.

¹⁴⁶ Ovid. *Trist.* 2.217-220; 2.231-238; *Met.* 15.832-839. Sul punto cfr. J. BÉRANGER, *Recherches*, cit., 186-217; A. PALMA, *Le ‘curae’ pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli, 1980, 69 ss.

¹⁴⁷ Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione*, cit., 451 s.; E. LO CASCIO, *Fiscus*, cit., 173 s.; F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 132.

¹⁴⁸ R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 252. Cfr. anche P. CERAMI, ‘*Contrabere*’, cit., 359.

Credo sia corretto, pertanto, ancora per l’età di Tiberio, ipotizzare che *patrimonium fisci* e *patrimonium Caesaris* non costituiscano né realtà giuridiche, né casse distinte; al contrario individuino una massa unica di beni, redditi, rendite su cui il *princeps* esercita una signoria di tipo privatistico. Privata, potremmo dire ‘domestica’, ne è, d’altra parte, la stessa gestione, come mostra l’impiego di liberti in posizioni strategiche dell’amministrazione finanziaria imperiale¹⁴⁹.

Attribuire al *fiscus* una natura ‘privata’ non esclude, tuttavia, che le risorse incamerate possano essere redistribuite a vantaggio della collettività, e questo proprio per l’eccezionalità del principato come forma ordinamentale¹⁵⁰. Quando infatti, forse ancor prima dei Severi¹⁵¹, s’intensificherà la ‘vocazione pubblica’ della cassa imperiale, ciò accadrà non perché sia venuta meno l’appartenenza

¹⁴⁹ E. LO CASCIO, *Le tecniche*, cit., 165. V. anche G. BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli, 1970, 101 ss.; P.R.C. WEAVER, *‘Familia Caesaris’. A social study of the Emperor’s freedmen and slaves*, Cambridge, 1972; M. ALPERS, *Das nachrepublikanische Finanzsystem*, cit., 42 s. e 259 ss.; F. ARCARIA, *L’amministrazione*, cit., 64. Sul liberto Licin(i)us (e l’affaire *fiscus gallicus*) in particolare, cfr. Sen. *Apoc.* 6.1; Mart. 8.3.6; Suet. Aug. 67.1; Cass. Dio 54.21.4. V. poi, *ex plurimis*, M. BÉNABOU, *Une escroquerie de Licinus aux dépens des Gaulois*, in *REA*, 69, 1967, 221-227; J. FRANCE, *Administration*, cit., 925 s.; M. ALPERS, *Das nachrepublikanische Finanzsystem*, cit., 271, nt. 931; Y. BURNARD, *‘Primores Galliarum’: sénateurs et chevaliers romains originaires de Gaule de la fin de la République au IIIe siècle*, I: *Méthodologie*, Bruxelles, 2005, 142 s.; L. LAMOINE, *Le pouvoir local en Gaule romaine*, Clermont-Ferrand, 2009, 144-146. Parte della dottrina tende, tuttavia, a ridimensionare il coinvolgimento della *familia Caesaris* nell’amministrazione finanziaria del principato: v. ad esempio le osservazioni di L. SCHUMACHER, *Sklaverei in der Antike. Alltag und Schicksal der Unfreien*, München, 2011, 193.

¹⁵⁰ P. CERAMI, *‘Contraberē’*, cit., 356, nt. 126; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione*, cit., 451 s.; E. LO CASCIO, *‘Fiscus’*, cit., 173 s.; F. MERCOGLIANO, *Pisone*, cit., 134 s.; M. MAIURO, *‘Res Caesaris’*, cit., 15.

¹⁵¹ Sulla disciplina fiscale in età severiana rinvio per tutti a S. PULIATTI, *Il ‘De iure fisci’*, cit., 95 ss., 106 ss., 112 ss.

del *fiscus* al *princeps*, quanto piuttosto perché ‘stato’ e ‘imperatore’ saranno divenuti ormai di fatto termini fungibili¹⁵².

ABSTRACT

L'emersione di una ‘cassa’, facente capo al *princeps*, concorrente con il tesoro centrale, costituisce un processo lento. Nei primi anni del principato (plausibilmente sino al 40 d.C.) non esistono *officia* identificabili in modo autonomo, né, probabilmente, un'amministrazione contabile fissa. Sebbene non si possa parlare di ‘*fiscus*’ nel senso pieno del termine, io credo però che esista, fin dagli albori del principato, una struttura amministrativa deputata alla gestione delle operazioni contabili per conto del *princeps*.

L'articolo analizza, pertanto, il problema della configurazione giuridica del *fiscus* nel primo principato e ricostruisce la natura della sua relazione con il *patrimonium* del *princeps*, secondo quanto emerge dal *Sc. de Cn. Pisone patre*, in particolare dalle *ll.* 54-55.

The differentiation of the central imperial chancery is a long process. At the beginning of the Principate there were no differentiated *officia*, probably not even fixed departments. Even if a real ‘treasurer’s office’ didn’t exist, I believe that, in the early Principate already, an administrative structure designated to accounting operations in behalf of the *princeps* was being created. The article analyzes the problem of the legal configuration of *fiscus* in the early Principate, and reconstructs the nature of its relationship with the *patrimonium principis*, according to *Sc. de Gn. Pisone patre*, especially from *ll.* 54-55.

¹⁵² A. LONGO, *Carattere giuridico dell’amministrazione finanziaria romana*, in *AG*, 47, 1891, 137; P.W. DUFF, *Personality in Roman private law*, Cambridge, 1938, 60.

SARA GALEOTTI

Assegnista di ricerca in Diritto Romano

Centro di Eccellenza in Diritto Europeo “Giovanni Pugliese”

Università degli Studi Roma Tre

Email: sara.galeotti@uniroma3.it

